

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1867

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Atti diversi. = Dichiarazioni di voti. = Presentazione delle relazioni sopra i disegni di legge per l'affrancamento dei vincoli feudali nelle provincie napoletane, e per assegnamenti alimentari ai religiosi privi di pensione. = Seguito della discussione del disegno di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico — Emendamenti e proposte dei deputati Painsi, Fiastrì, Sanminiatielli, Salvoni all'articolo 4 — Opposizioni del relatore Ferraris, e osservazioni del deputato Serafini, dopo le quali l'articolo è sospeso — Emendamenti al 5, relativo alla rivendicazione ed alla tassa sui benefizi di patronato laicale, dei deputati Sanminiatielli, Ciccarelli, Alippi, Panattoni, Mannetti, Monti C., Praus, De Ruggeri, Catucci e Sanguinetti — Opinioni del relatore Ferraris — Istanza d'ordine del deputato Pescatore — Emendamento del presidente del Consiglio, e osservazioni dei deputati Plutino Agostino, Guerrieri, Catucci, Plutino Antonino e Pisanelli — Repliche — Reiezione di proposte e di emendamenti — Il deputato Curzio riprende quello del presidente del Consiglio, contro il quale è approvata la proposta pregiudiziale opposta dal deputato Massari G. — Emendamento del deputato Salaris, respinto — Approvazione dell'articolo della Commissione emendato. = Annunzio d'interpellanza del deputato Cosentini. = Congedi.*

La seduta è aperta al mezzo tocco.

CALVINO, segretario, legge il processo verbale della precedente seduta, che viene approvato, e quindi espone il seguente sunto di petizioni:

11,763. 29 individui della parrocchia di San Bernardo in Ivrea, 174 di Bosconero, 46 di Chiaverano, 45 di Lombardore, 186 di Strambino, 66 di Valprato e 92 di Verolengo, diocesi d'Ivrea, inviano petizioni contro il progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

11,764. Il vescovo ed il clero della città di Aosta domandano che venga rigettato il progetto di legge concernente la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

11,765. I mansionari della collegiata di Modugno, provincia di Bari, chiedono che nell'assegnamento a farsi ai membri del collegio a cui appartengono, venga serbata tra l'assegnamento del canonico e quella del mansionario la stessa proporzione che serbò la Santa Sede nel dotare i rispettivi benefizi.

ATTI DIVERSI.

CATUCCI. Il corpo dei mansionari della città di Modugno nel Barese, appartenenti a quella collegiata, presentano una petizione al Parlamento, perchè i loro diritti vengano rispettati, i quali finora sono stati lesi, e siccome la petizione presenta delle buone e sode ragioni in sostegno di questi loro diritti, le quali tro-

vano sede nella discussione che attualmente facciamo sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico; così prego la Camera, acciò sia trasmessa alla Commissione dell'asse ecclesiastico perchè indi, a suo tempo, sia fatta loro tutta quella giustizia sostenuta dalla legge e dalla morale.

PRESIDENTE. La petizione di numero 11,765 sarà trasmessa alla Commissione dell'asse ecclesiastico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Antonini per una dichiarazione.

ANTONINI. Dichiaro che, se fossi stato presente alla seduta del 18, avrei risposto sì nella votazione sull'articolo primo della liquidazione dell'asse ecclesiastico.

PRESIDENTE. Sarà presa nota della dichiarazione nel processo verbale.

Gli onorevoli Molfino, Camozzi e Aliprandi notificano per telegramma che, se fossero stati presenti alla votazione dell'articolo primo della legge sull'asse ecclesiastico, avrebbero risposto sì.

L'onorevole Sgariglia scrive che se fosse stato presente alla votazione per squittinio nominale sull'articolo primo della legge sull'asse ecclesiastico, avrebbe risposto no.

Nello stesso tempo domanda alla Camera un congedo di giorni 15.

(È accordato.)

L'onorevole Pissavini, con una sua lettera, dichiara che trovavasi assente per cagioni di salute quando si votò l'articolo primo dello schema di legge sull'asse

ecclesiastico; ma che, ove si fosse trovato presente, avrebbe votato favorevolmente sul complesso di quell'articolo.

L'onorevole Peruzzi non potendo fare a meno di accompagnare la sua famiglia in un luogo di bagni chiede un congedo di tre giorni.

(È accordato.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarella è pregato di presentare una relazione.

MAZZARELLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione intorno al progetto di legge circa l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane. (*V. Stampato n° 106*)

Questo progetto venne già dalla Camera ritenuto per urgente e al fine dell'ottava Legislatura fu già ammesso dalla Camera dei deputati; ma siccome il Parlamento fu sciolto, non potè essere presentato al Senato, e quindi rimase allo stato di semplice progetto.

Ora è stato riproposto, e la Camera non dovrebbe che rifare la discussione, affinché questo progetto potesse passare al Senato e finalmente quelle provincie fossero liberate da un peso veramente enorme.

Osservo anche alla Camera che per questo ci sono state molte petizioni di comuni interi, i cui abitanti sono soggetti a queste decime di origine feudale; per cui vedano i miei onorevoli colleghi come sarebbe importante che subito questo progetto fosse convertito in legge.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà tosto distribuita essendo dichiarata urgente.

Invito l'onorevole Lazzaro a venire alla tribuna per presentare una relazione.

LAZZARO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione intorno al progetto di legge proposto dall'onorevole Cannella, relativo ad assegni alimentari ai religiosi rimasti privi di pensione.

PRESIDENTE. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

CATUCCI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza questo schema di legge; in primo luogo, perchè esso tende a sollevare moltissimi frati, i quali muoiono di fame; in secondo luogo, perchè è un progetto che, a mio credere, non presenterà difficoltà serie nella discussione.

(È dichiarato d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla liquidazione

dell'asse ecclesiastico. Siamo rimasti all'articolo 4. Ne do lettura.

« Art. 4. I diritti di patronato, di devoluzione o di reversibilità non potranno, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa rendita iscritta.

« I diritti suaccennati, sopra qualunque sostanza mobiliare od immobiliare devoluta al demanio, dovranno essere nelle forme legittime, e, sotto pena di decadenza, esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, salvo gli effetti delle leggi anteriori quanto ai diritti già verificati in virtù delle medesime.

« Gli edifizii dei seminari soppressi, la rendita iscritta in luogo degli stabili, ed i canoni, censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni corrispondenti a quella parte di dotazione degli stessi seminari, che trovasi specialmente destinata alla istruzione, si applicheranno a vantaggio dell'istruzione secondaria laica, sotto le amministrazioni delle provincie in cui quegli istituti hanno la loro sede. »

L'onorevole Pains ha facoltà di parlare.

PAINI. Io mi era iscritto contro gli articoli 4 e 5 in quanto riguardano i diritti di patronato, perchè mi pareva che i due articoli, sotto questo rapporto almeno, non si potessero disgiungere.

La Commissione ora ha proposto un articolo da sostituirsi al 5 del proprio progetto, nel quale dà ai patroni il diritto di rivendicare i beni che costituiscono la dotazione del beneficio di giuspatronato. Non so quanto una tale modificazione possa armonizzare col l'articolo 4. Quest'articolo del progetto della Commissione stabilisce che i diritti di patronato, di devoluzione o di reversibilità, quanto agli stabili, dovranno farsi valere nella vendita relativa iscritta, come pure i diritti sopraccennati dovranno nelle forme legittime e, sotto pena di decadenza, essere esercitati entro un quinquennio.

Colla nuova proposta la Commissione ha adottato il concetto di far passare i beni stabili in natura nel dominio del patrono laicale.

Non credo pertanto che possano essere mantenuti i due primi periodi dell'articolo 4, nella forma almeno in cui sono redatti.

Però, la Commissione potrebbe schermirsi da questo argomento, osservando che, invece di dare immediatamente al patrono la proprietà dei beni che costituiscono la dotazione del beneficio, dà al patrono il diritto di rivendicarli; la qual cosa significa che questi beni, naturalmente con perdita di tempo, debbono fare un giro perfettamente inutile, cioè debbono essere dati prima al demanio, il demanio poi dee riconsegnarli al patrono a titolo di rivendicazione, la qual parola implica un riconoscimento del suo diritto. Credo che questa duplice consegna dei beni sia affatto inutile, e cagioni una spesa che non ha motivo d'essere fatta. Perciò propongo che l'articolo 4 ne' suoi due

primi periodi sia tolto, o almeno in qualche maniera coordinato colla nuova proposta della Commissione sull'articolo 5, ma siccome non posso accogliere nemmeno la nuova formola della Commissione, ne dirò brevemente le ragioni.

La Commissione mantiene la massima che i beni costituenti la dotazione di un beneficio di giuspatronato o di una cappellania laicale debbano passare allo Stato. Non so dove essa abbia tolto la ragione di questa disposizione.

Ciò, a mio modo di vedere, contraddice manifestamente al principio medesimo che informa la legge. Questa legge ne' suoi principii, volendola riassumere, stabilisce una partecipazione dello Stato nei beni che formeranno il patrimonio della Chiesa. La ragione di questa partecipazione si riscontra facilmente negli oneri che lo Stato ha dovuto assumere in materia di pubblica beneficenza ed in materia d'istruzione, invece della Chiesa dal momento che essa, per mutate condizioni di civiltà sociale, ha dovuto cessare dal provvedervi.

Questo diritto di partecipazione si ordina appunto in questa legge. Ma il principio così definito, che è pure quello della legge, s'applica esso senz'altro anche ai benefizi di diritto di patronato?

Io credo che la Commissione avrebbe dovuto avere riguardo alla natura intima del diritto di patronato. E se ciò essa avesse fatto, avrebbe potuto di leggieri convincersi che una grande differenza corre tra quei beni che taluno dona senz'altro alla Chiesa, da quelli che esso, con disposizioni in tutte le istituzioni generalmente esplicite volle mantenerli per sempre nella propria famiglia, col carico solo che in questa famiglia vi fosse uno con abito clericale per averne l'usufrutto. Questa è la sostanza del diritto di giuspatronato. E siccome questi beni, per intenzione precisa degli istitutori, non poterono mai passare alla Chiesa, perchè essa ne potesse disporre in un modo qualunque a titolo universale per beneficenza, e istruzione pubblica, così la ragione generale del progetto di legge manca, perchè contro questi beni possa assolutamente ed in modo esplicito pronunciarsi il decreto dell'incameramento allo Stato.

Lo Stato permettendo lo svincolo dei beni, può legittimamente pretendere di averne un sollievo per le sue finanze; ma tale sollievo non deve conseguirlo mediante l'incameramento dei beni.

La Commissione doveva per conseguenza seguire il principio che figura in parecchi emendamenti proposti, che, cioè, i beni, soppresso l'ente morale, ritornassero alle famiglie d'onde i medesimi erano partiti, e stabilendo con cautele qual prezzo per questo beneficio i patroni dovessero pagare.

Questo sistema era più semplice, e sotto i rapporti finanziari tornava allo stesso scopo a cui era giunta la Commissione: questo sistema avrebbe rispettato i di-

ritti della proprietà privata sopra beni conservati sempre nella stessa famiglia; avrebbe insomma mostrato rispetto a quei principii di ordine sociale, che, qualunque sia il bisogno delle finanze, debbono pure, quando prepotenza degli avvenimenti non lo imponga, essere preservati.

Quindi è che io penso che l'articolo 4, in quanto riguarda il trasferimento dei diritti di patronato dai beni, a cui sono inerenti, sulla rendita, debba essere soppresso.

Questa è la conclusione alla quale ora mi fermo, riservandomi di ulteriormente parlare di questa cosa all'articolo quinto.

FERRARIS, relatore. Sarò brevissimo.

Le disposizioni dell'articolo 4 non sono per nulla in contraddizione coll'articolo 5 quale è modificato, perchè, sebbene per mezzo di queste modificazioni sia in facoltà di alcuni dei patroni, o di rivendicare o di ritenere i beni, non è però men certo che la rivendicazione dipende da un loro fatto, il quale fatto non intervenendo, sta la devoluzione, e che anche quanto alle cappellanie laicali, ove dai patroni non venga a farsi il pagamento delle somme che sono determinate, vi sarebbe la decadenza. Quindi sempre si verificherebbe il caso dell'applicazione e della necessità, nel concetto della Commissione, di quanto sta scritto nell'articolo 4.

L'onorevole Pains poi accusava la Commissione di non avere tenuto sufficiente conto della differenza che corre tra i benefizi semplici e le cappellanie laicali. Se l'onorevole deputato viene a lagnarsi che la Commissione non abbia fatto un giusto apprezzamento di queste ragioni, questo potrà, senza sua colpa, accadere; ma la Commissione ebbe ripetutamente a significare il perchè ed il come, in diritto ed in fatto, queste due istituzioni, sebbene giuridicamente diverse, in sostanza nella mente del legislatore vestivano il carattere di assoluta identità; tuttavia si volle usare un riguardo a quelle differenze giuridiche, proponendo, come vi si propone, un trattamento diverso nelle modificazioni dell'articolo 5.

PAINI. Domando la parola per un chiarimento.

SALARIS. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Per una mozione d'ordine ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Pregherei la Camera di dare la parola al relatore, dopochè tutti coloro che proposero emendamenti li abbiano svolti.

Il relatore potrà allora rispondere a tutti con un solo discorso, e la Camera non sarà tenuta ad udirne quattro, cinque, sei, sette, e così con grave perdita di tempo.

PRESIDENTE. Pregherò l'onorevole relatore ad uniformarsi a questa mozione.

FERRARIS, relatore. Credevo anzi che fosse miglior partito il dare risposta a ciascheduno separatamente;

del resto io sono pronto ad uniformarmi agli ordini ed ai desiderii della Camera.

SALARIS. Eviteremo le ripetizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

PAINI. Ho chiesto di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Parli, ma per un breve chiarimento.

PAINI. Io non ho detto che la Commissione sia in contraddizione assoluta; ho osservato che, siccome combatto il sistema della reversibilità del diritto di patronato sulla rendita, così per non pregiudicare la questione all'articolo 5, ho creduto bene di dire alcune parole in quest'articolo, riservandomi poi altre e più importanti considerazioni, quando si tratterà dell'articolo 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

Una voce. Non è presente.

PRESIDENTE. Leggo allora l'emendamento proposto dagli onorevoli Fiastrì, Alippi, V. Salvoni, Briganti-Bellini Bellino, R. Morosoli, Serafini, Briganti-Bellini Giuseppe, E. Bonomi, Bartolucci-Godolini, Giacomo Bracci, Giuseppe Angelo Manni, Nicola Danzetta, S. D'Ancona, Mariotti, C. Mattei, Checchetelli, Tommasini, Trevisani.

« In surrogazione dell'articolo 4 del progetto di legge si propone il seguente:

« I diritti di devoluzione e di reversibilità competenti, a termini di legge, sui beni degli enti morali soppressi colla legge presente, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza entro il termine di cinque anni dalla sua pubblicazione.

« Soppresso l'articolo 5 in luogo del quale è stato proposto l'articolo 2. »

L'onorevole Fiastrì ha facoltà di parlare.

FIASTRI. Io mi limito per ora unicamente a parlare dell'articolo 4 riservandomi, ove lo creda opportuno, di fare qualche ulteriore avvertenza quando si discuterà l'articolo 5.

Chiamo adunque l'attenzione della Camera su questo punto.

Pensi la Camera che coll'articolo 23 della legge 7 luglio 1866 si è provveduto intorno ai diritti di devoluzione e di reversibilità sui beni già spettanti agli enti morali colla stessa legge soppressi; ond'io avrei formulato il mio emendamento in modo identico.

Io non so veramente come la Commissione abbia pensato di stabilire una redazione diversa, la quale includerebbe una disposizione speciale applicabile unicamente a quei pochi enti morali che sono soppressi con questa legge, mentre evidentemente non potrebbe avere un effetto retroattivo per tutti gli altri che furono soppressi colla legge 7 luglio 1866. Io veramente non saprei farmi un concetto esatto, o piuttosto non saprei darmi ragione del vario modo col quale in identiche circostanze sarebbero valutati i diritti dei terzi.

Supponiamo un esempio: se una famiglia abbia il diritto di reversibilità sopra un convento di frati, questa, in forza dell'articolo 23 della legge 7 luglio 1866, va al possesso di questo convento; invece se altra famiglia abbia il diritto di reversibilità sopra una casa beneficiale, appartenente, per esempio, ad un canonico d'una collegiata, dovrebbe invece esercitare questo diritto di reversibilità non sulla casa, ma sulla rendita iscritta in luogo della casa.

Io trovo qui una contraddizione patente e per conseguenza un'ingiustizia.

Del resto io mi riporto a quegli argomenti che sono stati sviluppati dall'onorevole Pains, il quale vi ha fatto conoscere come noi andremo incontro ad un duplicato passaggio di questi beni, che prima passerebbero nelle mani del demanio, e dopo poi, nel caso che siano rivendicate ripasserebbero nelle mani di colui che ha il diritto di reversibilità.

In fine, alle ragioni che ha dette l'onorevole relatore della Commissione, che cioè quest'articolo sarebbe in qualche modo coordinato coll'articolo 5, io non so acquietarmi, imperocchè la Camera non ha ancora votato l'articolo 5, e in ogni caso bisognerebbe riservarsi allora di formulare in modo preciso ed esatto l'articolo 4 quando la Camera avesse deliberato intorno all'articolo 5; poichè se la Camera viene nell'opinione di lasciare ai patroni laici senza più la proprietà dei beni che sono vincolati ai benefizi, alle cappellanie o ad altre simili istituzioni, io credo che in questo caso l'articolo 4 come è redatto dalla Commissione non avrebbe più la ragione di essere.

Io prego l'onorevole relatore della Commissione ad avvertire in modo preciso queste mie osservazioni.

Conchiudo, o signori, affermando: che per unificare la legislazione, bisogna sempre guardare alle leggi anteriori, onde non nascano possibilmente contrasti nella valutazione dei diritti dei cittadini, sia davanti ai tribunali, sia in se medesimi; poichè la giustizia evidentemente vuole che sia usata sempre perfetta uguaglianza a tutti coloro che si trovano nelle medesime circostanze.

Io non voglio aggiungere parola perchè la stessa dizione dell'articolo, nel modo che io l'ho proposto, e le poche ragioni che ho dette parmi debbano bastare a persuadere e la Commissione e la Camera della ragionevolezza del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati proposti altri emendamenti a quest'articolo 4; ma siccome dall'onorevole Fiastrì come dall'onorevole Pains e da altri ancora si proporrebbe la sospensione dell'articolo, e siccome dall'onorevole Barazzuoli sento anche proporre la medesima sospensione, finchè non sia approvato l'articolo 5, domando all'onorevole relatore della Commissione la sua opinione.

FERRARIS, relatore. La Commissione crede che la sospensione non abbia ragione di essere.

PRESIDENTE. Perdoni un momento; alcuni avrebbero domandato la sospensione anche sul paragrafo relativo ai seminari.

FERRARIS, relatore. La Commissione non potrebbe assentire alla sospensione, e prego gli onorevoli proponenti di porre mente a questa sola avvertenza. Due sono le ragioni che essi invocano: in primo luogo il rispetto dovuto alle proprietà ed al diverso trattamento che loro si deve usare. Al che osservo che, siccome la Commissione propone il mezzo di conservare la proprietà materialmente la stessa a coloro i quali sono chiamati a godere dell'abolizione dei benefizi di patronato laicale e delle cappellanie, così mi pare che essi non dovrebbero più avere alcuna sollecitudine, quasi che noi volessimo sottrarre e pigliarci i beni che sono dotazioni di questi enti.

Soddisfatto in questa parte alle giuste loro esigenze ed ai timori che avrebbero potuto avere nel sistema di una conversione irrevocabile generale, ci rimane a vedere se e come convenisse sospendere la definizione che sta nell'articolo quarto, unicamente perchè può succedere che, adottandosi dalla Camera la proposta che sta nell'articolo 5, non sembri sia vero quello che qui mi si dice.

Ma ripeterò quello che ho avuto l'onore di accennare testè all'onorevole Pains che, o questi patroni, a cui si devolve e deve devolversi in via di rivendicazione la proprietà di questi beni, avranno da esercitare i loro diritti, ed allora l'eccezione che sta nell'articolo quinto naturalmente detrae a ciò che sta nell'articolo quarto; ma siccome questi patroni potrebbero non valersi di questo diritto che dipende solo dalla loro volontà, dal fatto dell'uomo, allora cesserà la regola generale della conversione.

Rimarrebbe per mezzo di questa dichiarazione salvo ed integro il diritto, come salva ed integra l'intera consonanza della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanminiatielli.

SANMINIATELLI. Mi unisco anch'io alla proposta annunciata dall'onorevole presidente che la discussione e votazione di quest'articolo quarto si rimandi dopo la discussione e votazione degli articoli 5 e 6. L'obbiezione fatta dal signor relatore si fonda tutta, se io non ho male inteso, nel supposto che l'articolo 5 possa essere approvato tal quale la Commissione lo ha recentissimamente emendato; ed invero se la Camera votasse l'articolo 5 secondo l'emendamento ultimamente dalla Commissione proposto, allora s'intende come potrebbe rimanere, almeno in parte, nel primo paragrafo e nel secondo salva la sostanza dell'articolo 4, tale quale è nel progetto.

Anzi, io azzardo dire, non vorrei che nell'animo degli onorevoli componenti la Commissione, il riflesso alla correlazione da serbarsi tra l'articolo 4 ed il 5 avesse influito sulla forma che a me sembra inco-

rente dell'emendamento che hanno proposto all'articolo 5. Siccome però può accadere (ed è per esempio nel voto mio che accada) che l'emendamento ultimamente proposto all'articolo 5 non sia approvato dalla Camera, e sia invece approvato uno dei non pochi emendamenti proposti da altri, allora accadrebbe che se noi continuassimo nella discussione dell'articolo 4, bisognerebbe successivamente, dopo averlo votato ed approvato, riformarlo.

So anch'io che non è vietato, anzi è necessario, nella discussione di una legge, procedere alla coordinazione di quelle frasi dei vari articoli che non stanno perfettamente d'accordo, ma qui si tratterebbe di differenze sostanziali. Ecco in che cosa consistono.

Nel primo paragrafo dell'articolo 4 si tratta dei diritti di patronato di devoluzione, e riversibilità. Ora, se fosse approvato uno degli emendamenti secondo i quali i diritti di patronato debbono far luogo alla devoluzione al patrono e non al demanio, dei beni formanti la dotazione dei benefizi, sarebbe assolutamente inutile che nell'articolo 4 si trattasse dei diritti di patronato da esercitare sulla rendita. E così parimente per l'ultimo paragrafo di questo articolo 4 che parla dei seminari soppressi.

Io non me ne occupo, nè voglio occuparmene affatto, ma di questa questione dei seminari mi è lecito supporre che possa essere approvato uno di quegli emendamenti secondo i quali non si deve più trattare della soppressione dei seminari, ed allora sarebbe inutile che prima la Camera avesse discusso e votato il terzo paragrafo di quello articolo 4, e così una disposizione la quale ha per presupposto la soppressione dei seminari. È per queste ragioni che io mi unisco alla proposta di coloro i quali hanno domandato che la discussione e votazione dell'articolo 4 sia rimandata dopo gli articoli 5 e 6.

FERRARIS, relatore. Le ragioni addotte da chi fa questa rimandata essendo giuste, acconsentiamo a che sia rimandata la discussione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvoni aveva domandato la parola su questa questione?

SALVONI. Io vorrei parlare contro la proposta sospensiva, o almeno fare una distinzione.

PRESIDENTE. Permetta che le faccia solo un'osservazione, e poi le do facoltà di parlare. Prima di tutto l'onorevole relatore avrebbe consentita la sospensione, e d'altronde essa non pregiudica il suo emendamento. Quando verrà in discussione l'articolo 4 potrà svolgere la sua proposta, così ora potrebbe concordare anch'ella che si passi alla discussione dell'articolo 5.

SALVONI. Se mi permette vorrei dir due parole per spiegare il motivo per cui non potrei convenire nella proposta sospensiva.

Io mi accosterei alla proposta sospensiva per tutto ciò che riguarda i diritti di patronato, ma nel primo paragrafo dell'articolo 4 comprendesi un'altra que-

stione, la quale parmi di natura affatto diversa da quella dei diritti di patronato, voglio dire la questione sui diritti di reversibilità, i quali credo non debbansi confondere con quelli di patronato.

A tale scopo io aveva proposto il mio emendamento, ed ecco il perchè in questa parte non potrei aderire alla proposta sospensiva. Prego quindi la Camera che, prima di passare all'articolo 5, voglia sciogliere separatamente la questione delle reversibilità o sostituzioni volgari.

PRESIDENTE. Se l'onorevole relatore non fa difficoltà, potrei allora dar facoltà di parlare all'onorevole Salvoni, perchè svolga il suo emendamento.

FERRARIS, relatore. Io sono agli ordini della Camera; si faccia in un modo o nell'altro, io non oppongo difficoltà.

PRESIDENTE. L'onorevole Salvoni propone questo emendamento all'articolo 4:

« Art. 4. I beni degli enti soppressi immobiliari o mobiliari, che per atto di ultima volontà siano vincolati da patto di reversione o sostituzione a favore di privati, o di enti riconosciuti e capaci di possedere, saranno loro trasmessi integralmente.

« Restano a carico degli eredi sostituiti tutti i pesi inerenti a quei beni, e gli obblighi derivanti dalla soppressione dell'ente o corpo morale, oltre le tasse di successione e simili a senso ed a termini delle leggi vigenti.

« È derogato a quanto in opposizione al presente articolo fosse disposto nella legge 7 luglio 1866. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvoni.

SALVONI. Ho di già in parte accennato lo scopo propostomi nel presentare questo emendamento alla prima parte dell'articolo 4 del progetto dell'onorevole Commissione.

Un altro scopo che mi prefiggeva, così facendo, si era quello di curare con questa legge l'unificazione del sistema, inquantochè in talune leggi precedenti, pubblicate in alcune provincie del regno, il principio da me propugnato sia stato già in massima sanzionato.

Ciò premesso, svolgerò brevemente le ragioni per le quali, parendomi inaccettabile la proposta dell'onorevole Commissione, fui indotto a presentare il mio emendamento.

A mio avviso, la massima accolta dall'onorevole Commissione nella prima parte dell'articolo 4, che, cioè, i diritti di reversibilità non possano farsi valere, quanto agli stabili, se non sulla relativa rendita iscritta, è contraria ad ogni principio di giustizia e di diritto. È ingiusta nella sua applicazione e in contraddizione coll'ultima parte dell'articolo 1.

So che la questione venne già pregiudicata colla legge del 7 luglio 1866, introducendo di traforo quella gravissima massima nell'articolo 22; ma ciò non mi trattiene dal propugnare il mio emendamento, inquantochè alcune modificazioni siano state già apportate

alla legge del 7 luglio ed altre se ne proponano. E, comunque, ritengo sia opera di savi legislatori emendare e migliorare le leggi del paese quando se ne offra occasione favorevole, e ne sia addimostrata la convenienza.

Dissi che la proposta della Commissione era ingiusta in principio, imperocchè i beni di enti o di corpi morali soppressi quando siano per atto di ultima volontà vincolati da patto di reversione, contemporaneamente alla morte dell'ente diventano proprietà privata, cioè dell'erede chiamato a succedergli per sostituzione volgare. Come tale credo debba essere integralmente rispettata, e che sopra questi beni non possa mai applicarsi la conversione, come beni di manomorta ecclesiastica senza manifesta violazione della proprietà privata, senza offendere diritti e interessi acquisiti a danno di privati e di enti morali riconosciuti, i quali dovrebbero attendersi la protezione del Governo, che n'è il loro naturale tutore.

Dissi che era ingiusta nella sua applicazione. E difatti la Camera deve notare in qual modo ineguale sia in atto pratico risolta la questione.

Quando il patrimonio vincolato a sostituzione è costituito di beni immobili, o di rendite di capitali fruttiferi, rendita pubblica, ecc., il diritto dell'erede sostituto è riconosciuto nella sua integrità ed è immesso nel completo possesso dell'eredità. Ma quando invece il patrimonio è costituito di beni stabili, allora questo diritto non si esercita più integralmente sui beni, ma soltanto sulla rendita iscritta per effetto della conversione, vale a dire che viene liquidato al 50 per cento.

Nè basta ancora. Siccome la rendita si desume dalla dichiarazione fatta dall'ente soppresso in occasione dell'accertamento della tassa di manomorta, così nel primo caso la rendita corrisponderà alla reale, perchè non si poteva occultare; nel secondo caso invece la rendita corrisponderà a una denuncia (contro la quale c'è tutta la presunzione di falsità), e l'erede sostituto, oltre il vedersi decurtata la sua eredità del 50 per cento, dovrà subire eziandio le ulteriori riduzioni dipendenti da una denuncia infedele del suo antecessore, alla quale rimase del tutto estraneo.

Arroge che nell'uno e nell'altro caso il sostituto dovrà sopportare tutti i pesi inerenti al patrimonio e gli oneri derivanti dalla soppressione dell'ente o corpo morale soppresso. Quindi potrà sovente verificarsi che l'erede dei beni stabili non abbia neppure tanto quanto occorre per pagare i pesi e gli obblighi tutti dell'eredità.

Dissi che la proposta della Commissione era in contraddizione coll'ultima parte dell'articolo 1. Difatti, che cosa si legge in quell'articolo? « Salvo quella parte per cui avessero e potessero legittimamente assumere carattere di opere pie soggette alle deputazioni provinciali e regolate dalla legge del 3 agosto 1862. »

Ora vedrà la Camera che per una parte si ricono-

scono i diritti di certi enti morali, quando cioè si trovino implicati nei patrimoni degli enti soppressi; ma se invece questo diritto emerga da un patto di reversione, o sostituzione, che si risolve colla morte dell'ente, allora la Commissione non se ne preoccupa affatto, sopprime tutto, converte tutto, non solo se si tratti di enti morali riconosciuti e capaci di possedere, ma perfino se si tratti di privati.

Credo con questo d'aver dimostrato le ragioni per le quali mi sono indotto a proporre il mio emendamento, il quale voglio sperare sarà accolto dalla Camera e sarà confortato anche dell'appoggio dell'onorevole presidente del Consiglio, in quanto che lo vidi già sorgere per sostenere il diritto sui benefizi e sulle cappellanie laicali.

Quanto questo diritto sia più semplice, più preciso, più indiscutibile di quello, è troppo evidente. Qui si tratta di sostituzione volgare, nè so capacitarmi come con una legge di questa natura si potesse derogare a un principio di diritto comune.

Mi permetto anzi di esprimere il dubbio, che qualora il mio emendamento avesse la sfortuna di non essere accolto, qualora fosse mantenuta la proposta della Commissione, si potesse per parte nostra creare una sorgente inesauribile di gravissime cause e litigi contro il Governo.

Dopo ciò non aggiungerò parola, perchè non voglio abusare della benevolenza della Camera, e perchè mi crederei incompetente per entrare più profondamente in una questione così grave.

A me basta d'averla col mio emendamento segnalata all'attenzione della Camera, nella fiducia d'aver provocato a suo favore l'efficace appoggio di tanti uomini esimii che seggono in questa Camera, e che con quell'ingegno e con quella dottrina che mancano a me riesciranno a far trionfare la giusta causa che ho preso a difendere debolmente sì, ma colla più profonda convinzione.

SERAFINI. Io non credo che vi fosse veramente necessità di discutere in questo momento sull'emendamento proposto dall'onorevole Salvoni, perchè credo che potesse rimandarsi alla discussione dell'articolo 5.

Dal momento però che egli è entrato in materia, io mi permetto di fare una piccola osservazione all'emendamento medesimo.

Dico di accoglierlo nella sua sostanza, di accoglierlo però con un'estensione anche maggiore di quella che è proposta dall'onorevole Salvoni; ed in questo senso proporrei un sotto-emendamento. Questo si ridurrebbe semplicemente a dover togliere dall'emendamento dell'onorevole Salvoni le parole *per atto di ultima volontà*.

Se veramente è giusto il principio di reversibilità (che io credo veramente giustissimo), lo stimo pure giusto sia quando questo diritto di reversibilità parte

da un atto di ultima volontà, sia quando parte da un atto fra vivi...

SALVONI. Accetto volentieri questo sotto-emendamento.

SERAFINI. Perchè io veramente non saprei vedere differenza tra i due casi. L'onorevole Salvoni ha già detto di accettare le mie osservazioni, ed in conseguenza non ho bisogno di estendermi più oltre.

Però ho da fare un'altra osservazione quasi dello stesso tenore all'ultimo alinea dell'emendamento stesso, ove si dice: « È derogato a quanto in opposizione al presente articolo fosse disposto nella legge 7 luglio 1866.

Non so intendere che questa deroga sia limitata a quanto resta disposto dalla legge 7 luglio 1866, mentre anche altre leggi anteriori hanno parlato della stessa materia. In questo veramente io non saprei convenire: invece crederei che si dovesse dire: « È derogato a quanto in opposizione alla presente legge fosse disposto da leggi anteriori. »

Reputo che la disposizione che si vuol prendere oggi debba essere una, eguale, e per tutti senza distinguere un'epoca dall'altra senza che questi diritti sieno misurati in un modo piuttosto che in un altro, secondo che accidentalmente sono nati sotto una legge venuta prima o venuta dopo.

Questa è l'altra osservazione che io mi permetto di fare, colla lusinga che voglia accettarla pure l'onorevole Salvoni.

SALVONI. Accetto egualmente questo sotto-emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FERRARIS, relatore. Le considerazioni ripetutamente accennate dall'onorevole Salvoni ed aggiunte dall'onorevole Serafini, mi dimostrano che nella legge del 7 luglio 1866 sta quel principio medesimo che noi abbiamo voluto ripetere, confermare, e consecrare colla proposta della Commissione.

Si disse, egli è vero, che questo principio era stato introdotto, come di straforo, nella legge 7 luglio 1866, ma noi non possiamo riconoscere che un principio che è ora consacrato da una legge si possa ancora così qualificare.

Io conosco delle proposte, le quali vengono di straforo a distruggere il principio su cui poggia lo schema di legge che s'informa nelle sue disposizioni ad un principio chiaro e preciso, ma non conosco disposizioni di legge, alle quali possa opporsi un vizio di così poca convenienza, come quello a cui accennava testè l'onorevole Salvoni.

Ma queste considerazioni, io spero, hanno abbastanza dimostrato che nello stesso modo, come la Commissione partiva dal principio di non recedere da alcuna delle massime delle leggi anteriori, così non vi poteva formulare alcuna proposta che se ne dipar-

tisse, e così essa non può acconsentire che si venisse con un emendamento a spostare il principio generale della Commissione, in detrimento e ritiro di quello che le leggi anteriori avessero sanzionato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Serafini a formulare per iscritto il suo sotto-emendamento.

L'onorevole Salvoni che ha concordato nella prima parte della proposta Serafini, concorda anche nella seconda?

SALVONI. Concordo.

PRESIDENTE. All'emendamento Salvoni, propone l'onorevole Serafini due sotto-emendamenti.

Consiste il primo nella soppressione delle parole: « per atto di ultima volontà, » e consiste il secondo nel sostituire alle parole « nella legge 7 luglio 1865, » le seguenti: « nelle leggi anteriori. »

PRESIDENTE. Sono d'accordo?

SALVONI. Siamo d'accordo.

Domando adunque se l'emendamento dell'onorevole Salvoni così sotto-emendato sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

PANATTONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Non è approvato.

PANATTONI. Permetta, finora non si è votato.

Voci. Sì! sì!

Alcune voci. Ma no! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Se l'onorevole Panattoni non avesse chiesto di parlare mentre si votava, quest'equivoco, quest'incertezza non sarebbe avvenuta.

PANATTONI. Questo prova che non essendo esaurito il quesito, che io faceva, non abbiamo potuto votare.

PRESIDENTE. Ma non è lecito fare quesiti mentre si vota.

PANATTONI. Si rifaccia la votazione...

PRESIDENTE. I segretari sono sicuri che l'emendamento Salvoni è stato respinto. Non ostante se credono...

Voci. No! no! Non si può! (*Rumori*)

Alcune voci. Si faccia la controprova.

Altre voci. Non si può. Il presidente ha già proclamato l'esito.

PRESIDENTE. Rimane adunque rigettato l'emendamento Salvoni, e sospeso l'articolo 4 per le ragioni accennate da chi ne proponeva la sospensione, e concordate dall'onorevole relatore.

Ora do lettura dell'articolo 5 come è stato ultimamente modificato dalla Commissione. Prego di fare attenzione:

« Art. 5. I patroni laicali dei benefizi, di cui al n° 5 dell'articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge con atto regolare ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per 100 del valore dei beni

medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, diano guarentigia per l'adempimento dei pesi, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il padronato fosse misto, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle cappellanie, di cui al numero 6 dell'articolo 1, e dei legati pii, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, del 30 per cento del valore dei beni stessi, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

Sull'articolo 5 il primo iscritto è l'onorevole Paini.

PAINI. Io sarò breve, perchè la brevità è un pregio, ed in quest'occasione è un dovere.

L'articolo della Commissione, come osservava parlando dell'articolo 4, mantiene il principio della devoluzione di questi beni al demanio dello Stato e dà il diritto ai patroni di rivendicarli. Quella parola *rivendicazione* è un concetto intero in questa legge: può capirsi che s'istituisca dal potere legislativo un diritto di rivendicazione quando il diritto da rivendicarsi è stato violato antecedentemente; ma che nella stessa legge si pronunzi la violazione del diritto e poi per temperamento si ammetta il rimedio della rivendicazione, è una cosa che oltre ad essere contraddittoria, è affatto inutile.

Non val meglio dire addirittura, come è stabilito in parecchi emendamenti presentati, che i beni costituenti i benefizi di giuspatronato saranno senz'altro lasciati in piena proprietà al patrono laicale coll'obbligo di pagare in compenso la somma che il potere legislativo stabilisca? Non si risparmia così un duplice fatto giuridico che importa da un lato la violazione del diritto di proprietà dei patroni, e dall'altro la contemporanea confessione di averlo violato? È cosa strana, ripeto, che si tolga ad un individuo uno stabile permettendogli in pari tempo di rivendicarlo.

Mi pare che il sistema da me proposto sia più conforme alla giustizia, più spiccio ed evidentemente più utile. Il demanio o quella Commissione che dovrà occuparsi dell'amministrazione e della vendita dei beni ecclesiastici, avrà, rispetto a quelli costituenti la dotazione dei benefizi di giuspatronato e delle cappellanie laicali, potuto evitare una duplice operazione, la consegna e la restituzione che in alcun modo può tornare utile alle finanze e poi riconoscere il medesimo principio.

Io confido quindi che la Commissione, penetrandosi della natura speciale del diritto di patronato vedrà in tali istituzioni, non dei beni che appartengono alla Chiesa, e che a questo titolo debbano trasferirsi in parte allo Stato, ma dei beni permanentemente stabiliti a favore di una famiglia, dalla quale, pur facendone lo svincolo, non possono mai essere distolti.

Nei benefici di giuspatronato l'intenzione dei fondatori è manifesta.

Essi vollero che i beni rimanessero nella loro famiglia perpetuamente, e pensarono di raggiungere un simile scopo, determinando con cautela singolare i modi della nomina, e le qualità della persona da investirsi del possesso del beneficio. A tali intenzioni non debbesi oggi fare violenza.

Io quindi non dubito che la Commissione, penetrandosi di queste massime, che non contraddicono punto il principio informativo della legge, ma lo esplicano invece, e lo riducono alla sua vera misura, cioè alla partecipazione dello Stato nei beni che sono propriamente della Chiesa, vorrà accogliere le proposte modificazioni. Farà così opera buona, perchè rispetterà un principio di diritto. Farà opera utile, perchè non getterà questi beni in mezzo all'amministrazione del demanio, aumentandola e perturbandola inutilmente.

Queste osservazioni bastano relativamente alla massima stessa, contenuta nell'articolo 5 alla devoluzione dei beni al demanio; ma, procedendo a discorrere dei vantaggi che lo Stato debba, da quest'operazione, in ogni modo, ricavare, mi sembra che la Commissione, domandando il 30 per cento del loro valore, abbia, sotto altro rapporto, sconosciuta la differenza; quelle differenze che, fra questi beni ed i beni della Chiesa, realmente esistono. Nel patrimonio ecclesiastico si trattava di prelevare quel tanto che eccedeva i bisogni, propriamente tali, del culto cattolico. Nel beneficio del gius familiare invece, questo concetto, per rispetto alla legge stessa, bisogna naturalmente abbandonarlo; bisogna invece invocare uno diverso, e stabilire quanto il patrono debba pagare allo Stato che gli ha concesso la libera disposizione del proprio fondo, senza eccedere una misura che sia universalmente riconosciuta giusta.

Io credo che nell'emendamento Sanminiatielli si sia assai più vicini e nella forma e nella sostanza alla verità ed alla convenienza in questa materia; i beni sieno senz'altro devoluti al patrono laico, ed esso abbia l'obbligo di sostenere gli oneri reali che sono inerenti a questi beni, ed abbia il debito di pagare allo Stato dentro un determinato tempo il terzo del valore di questi beni, calcolandolo coi criteri stabiliti negli articoli successivi della Commissione. L'operazione diviene affatto semplice, lo Stato ricava egualmente ciò che nel concetto della Commissione è il 30 per 100 del valore dei beni.

Ma in tal guisa adoperando, non si confondano i

beni della chiesa con quelli che furono sempre il patrimonio di una famiglia.

La Commissione poi, in fine del primo paragrafo dell'articolo 5 ha innestato un concetto che io non sono fin qui giunto a capire, ma di cui, spero, essa vorrà darmi la spiegazione.

Essa in fine del paragrafo 3 dice: « salvo nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile. » Ho investigato che cosa si intenda dalla Commissione con questo periodo. La Commissione aveva confuso questi beni con tutti gli altri della Chiesa, e li aveva incamerati allo Stato; non c'è più usufruttuario: se il patrono rivendica i beni, li rivendica in quelle condizioni che la Commissione aveva in ordine ai medesimi stabilite, ma l'usufrutto io non vedo più a carico di chi sia. L'investito può, prevalendosi della disposizione dell'articolo 3, rivolgersi allo Stato per avere quella pensione pari al reddito netto, che la Commissione in massima generale stabilisce a favore degli odierni investiti.

Qual è dunque la ragione per cui la Commissione maturava questo concetto? Io non so trovarla, se non quando, respinta l'operazione dello sdemanamento dei beni, se ne voglia attribuire la proprietà al patrono, e l'usufrutto all'investito. Allora comprenderei come siasi richiamata la disposizione dell'articolo 507 del Codice civile. Oltre a ciò, nell'emendamento Sanminiatielli, che in massima io accolgo, vorrei che fosse introdotta una lieve modificazione nel punto ove esso riguarda le somme che il patrono deve pagare allo Stato. Questa parte dell'emendamento è così espressa:

« Pei beni dei benefici ed altre istituzioni di patronato laicale o di patronato misto, una somma equivalente pei primi al terzo, pei secondi ai due terzi della rendita, quale fu accertata per la tassa di manomorta, depurata dagli oneri e capitalizzata al 5 per cento. »

Ora, io credo che in questa legge deve principalmente aversi riguardo alla natura dell'istituzione ed alla condizione dei beni che ne costituiscono la dote.

Per ciò reputo che in vece delle parole, *patronato laicale, patronato misto*, valga meglio dire *dotazione laicale, dotazione mista*. Vorrei che la modificazione fosse la seguente: « Pei beni dei benefici ed altre istituzioni di patronato, una somma equivalente, se la dotazione è laicale, al terzo; se la dotazione in parte è laicale ed in parte ecclesiastica, ai due terzi della rendita netta capitalizzata al 5 per cento. »

Credo che in tal modo rispettando integralmente il senso dell'emendamento si metterebbe la sua disposizione in migliore armonia col carattere proprio del giuspatronato. Io desidero vivamente che la Commissione accolga questo sistema e questo emendamento. Il diritto di patronato ed i beni che ne formano la dote sono cosa affatto diversa dai beni che formano parte del patrimonio della Chiesa. A questi ha diritto di partecipare lo Stato, perchè ora

adempie esso a tutte quelle opere di pubblica utilità, di istruzione, di beneficenza e per fino di giurisdizione che in diverse condizioni di civiltà furono un importante attributo della Chiesa.

Altrettanto non può dirsi dei diritti dei patroni; essi rientrano nella proprietà privata, ed io li difendo anche sotto pena di sentirmi ripetere che parlo a nome di interessi particolari contro un grande principio, che è quello informativo della legge.

Gl'interessi dei terzi, quando rivestono il distintivo della proprietà, possono sempre a faccia scoperta essere difesi. Dopo ciò, spero che l'emendamento sarà accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Sanminiatielli ha proposto a questo articolo due emendamenti.

Il primo è questo che, dopo le parole *quanto agli stabili*, si aggiunge *devoluti al demanio*.

Poi chiede che si sostituisca all'articolo 5 il seguente:

« I beni delle prelature o cappellanie laicali e dei benefici od altre istituzioni di patronato laicale o misto, soppressi dalla presente legge, si devolveranno cogli oneri annessi immediatamente in libera proprietà agli attuali patroni laici, salvo il diritto degli investiti e dei provvisti di pensione sopra i medesimi.

« Se il patronato attivo sarà diviso dal passivo, il patrono attivo ed il patrono passivo concorreranno per ugual porzione.

« Dovranno bensì i patroni, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, pagare al demanio dello Stato:

« Pei beni delle prelature o cappellanie laicali il quadruplo di un'annata di quota di concorso e dell'ultima annata di tasse ed imposte dirette;

« Pei beni dei benefici ed altre istituzioni di patronato laicale o di patronato misto, una somma equivalente pei primi al terzo, pei secondi ai due terzi della rendita, quale fu accertata per la tassa di manomorta depurata dagli oneri e capitalizzata al 5 per cento;

« Per la esazione della somma o quota antedetta competerà al demanio il privilegio di che nel primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile.

« Nulla è innovato ai diritti quesiti in virtù delle leggi di soppressione preesistenti. »

DE RUGGERI. Chiedo la parola. Prima di porre ai voti questo emendamento, desidererei...

PRESIDENTE. Ora non si tratta di metterlo ai voti ma di sentirne le ragioni.

DE RUGGERI. La ragione si è che è complesso ed abbraccia medesimamente le cappellanie laicali riguardo alle quali da lungo tempo ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Proporrà la divisione quando verremo alla votazione.

L'onorevole Sanminiatielli ha facoltà di parlare.

SANMINIATELLI. Io comincio dal dichiarare che sola-

mente per un errore tipografico apparisce come emendamento all'articolo 5 anche quella parte che si trova qui nel fascicolo dopo le parole: *quanto agli stabili*, aggiungere: *devoluti al demanio*, che era invece un emendamento all'articolo 4 del quale è rinviata la discussione.

Quanto all'articolo 5 il mio compito è molto abbreviato. È abbreviato primieramente dall'emendamento che la Commissione stessa ha sentito il bisogno di proporre all'articolo 5 e che ci fu stamane distribuito, col quale emendamento la Commissione ha corretto due gravi errori ed ingiustizie che, a mio avviso, si contenevano nella disposizione dell'articolo 5 tale quale era stato prima concepito. È abbreviato ancora dalle parole testè pronunciate dall'onorevole mio amico Paini. Io dunque non accennerò le ragioni generali dell'emendamento, chè in parte sono state accolte dalla Commissione, o furono annunziate dall'onorevole preopinante, ma mi limiterò a dire le differenze che separano l'emendamento mio da quello della Commissione, e le ragioni per le quali io credo di dover insistere nel mio.

Ecco qual è la prima differenza tra i due sistemi. La Commissione incomincia per riconoscere, e lo riconosceva già colla prima lezione dell'articolo 5, che nei beni di patronato laicale (qualunque sia l'istituzione soggetta al patronato laicale, io dico, la Commissione enuncia questa proposizione solamente in parte) e nei beni che formano la dotazione delle cappellanie (io aggiungo le prelature laicali), in codesti beni debba, alla soppressione dell'ente morale ed alle altre disposizioni, in virtù delle quali una parte dei beni si applica al demanio dello Stato, succedere una disposizione, colla quale si renda omaggio al diritto privato, alla proprietà individuale delle persone fisiche e non giuridiche dei patroni.

Questo necessario riguardo alle manivive era già consacrato nella prima lezione dell'articolo della Commissione, in quanto che non vi sarebbe stata altrimenti ragione di quella disposizione che nell'articolo 5 si conteneva, ed in virtù della quale si attribuiva ai patroni o l'iscrizione di due terzi, o l'iscrizione di un terzo delle rendite.

Molto più questo necessario omaggio si consacra coll'emendamento proposto stamane, e col quale si concede ai patroni l'alternativa, per la quale o essi rimarranno a godere dei due terzi o del terzo della rendita iscritta, ovvero avranno facoltà, si dice, di rivendicare i beni.

Ciò posto in sodo, che cioè nei beni di questa natura, accanto all'ente giuridico ed alle disposizioni che ha reclamato, c'è la persona fisica, c'è la mano viva da rispettare, una volta riconosciuto e consacrato il diritto della mano viva, io credo assicurata (mi perdoni l'onorevole Commissione se le sembrerà azzardata la mia proposizione) la sorte del mio emendamento, per-

chè credo dimostrata la incoerenza di quello della Commissione. Infatti, la principale differenza fra il sistema della Commissione ed il mio si riduce a questo: secondo la Commissione si deve, per questi beni, come per tutti gli altri già costituenti l'asse ecclesiastico, incominciare dall'indemniamento, poi fare l'iscrizione d'una rendita corrispondente; e si deve poi in molti casi (giova credere che i casi saranno molti anche nel concetto della Commissione), in molti casi procedere alla restituzione dei beni ai patroni, ed alla cancellazione dell'iscrizione. Invece, secondo il mio sistema, una volta pronunziata la soppressione degli enti, si deve venire senz'altro allo svincolamento dei beni, riconoscendo per essi il gius de' privati, e solamente su codesti beni imponendo un contributo più o meno largo, a seconda dei titoli delle fondazioni, a favore dello Stato.

Io lascio la considerazione generale d'ordine economico che sembra sfuggita, o su cui sembra che non abbia troppo insistito l'onorevole Commissione che, in una legge di questa fatta, deve lo Stato piuttosto preoccuparsi della difficoltà di alienare, di esitare i beni dei quali si procede all'indemniamento, che non dell'appetito di conseguire codesti beni, allargando, nel tempo stesso, la manomorta, quella vera manomorta, che per le condizioni di fatto, nelle quali la poniamo, va a divenire, secondo me, il demanio dello Stato.

Si vogliono in generale (parlo di tutta l'economia della legge), si vogliono indemniare i beni da una parte, e si vogliono vendere dall'altra. Che giova il procedere con questo doppio ordine di disposizioni? Quando avete nei patroni dei probabili acquirenti di codesti beni, anzi degli aventi diritto su codesti beni, perchè non profittate della situazione? Perchè non attribuite loro codesti beni in piena proprietà o non ne ricavate da essi immediatamente il prezzo? Non sarebbe con questo mezzo, per ciò che riguarda quella parte considerevole dell'asse ecclesiastico che è di patronato dei privati, non sarebbe con questo mezzo una parte della grande operazione finanziaria che è nella legge già assicurata? Non ne conseguirà un immediato vantaggio il tesoro? Ci preoccupiamo della difficoltà della vendita; ma quando abbiamo già degli acquirenti, ai quali in molti casi non parrà vero di avere i beni, perchè offendere un loro diritto che si incomincia dal riconoscere, e ciò col solo scopo di procedere all'indemniamento e poi alla vendita di questi beni per poi attribuire ai patroni la rendita iscritta corrispondente? Qual errore economico più grave di questo che consiste nell'indemniare e convertire dei beni dei quali si deve applicare ad altri la rendita?

Ma lascio, o signori, le considerazioni d'indole generale. Contenendo il mio discorso nei limiti che mi sono proposto, mi basta di segnalare l'inconveniente gravissimo che c'è, anzi l'incoerenza e la contraddizione nell'ordinare da una parte l'indemniamento dei

beni per consacrare dall'altra il diritto dei patroni a rivendicarli; nell'ordinare da una parte l'iscrizione di tanta rendita quanti sono i beni che fanno la dotazione di questi benefizi indemniati, per poi stabilire il diritto alla rivendicazione. Diritto assurdo per i termini nei quali vien posto, perchè la rivendicazione suppone il dominio, e non si deve indemniare quello che si può rivendicare, e non si deve poter rivendicare quello che fu indemniato.

Di simil giro vizioso, di questa mostruosità io non mi so render ragione. Ripeterò che forse sull'animo dei componenti la Commissione fece indebita violenza il desiderio di immutare il meno possibile alla prima proposta, e sacrificò anche la nuova proposta al desiderio esagerato di mantenere intatto il pensiero generale della legge che è quello di indemniare tutto l'asse ecclesiastico, e tutto convertirlo.

Ma a parte il principio, qui certamente l'esagerazione è assurda e dannosa.

Entrando nelle idee della Commissione io comprendo, o signori, l'opportunità di procedere con delle norme generali, quando si trattasse della soppressione degli enti ecclesiastici.

Lo studio delle distinzioni altrimenti avrebbe forse aiutato a condannare il principio dimostrandone non giustificata l'applicazione. Ma una volta aboliti gli enti, per quello che riguarda la disposizione dei beni, per quello che riguarda il metodo più confacente di profittarne a beneficio dell'erario e dell'economia nazionale, la opportunità di procedere con delle regole assolute cessava, e subentrava invece l'utilità di distinguere a seconda degli espedienti che si presentavano per la più pronta e più utile disposizione dei beni stessi.

E pei beni di patronato laicale una immediata ed ottima maniera di collocamento la offeriva e la offre quell'atto di giustizia che si domanda dai patroni e che la Commissione stessa si è dimostrata pronta a fare verso i medesimi, la ricognizione cioè del loro diritto, la devoluzione dei beni ai medesimi, prelevandone in premio del passaggio e dello svincolamento una tassa o quota a favore dello Stato.

Si aggiunga che il fine economico generale della legge, quel fine economico la cui giustizia è anche superiore alla questione della soppressione degli enti, quel fine economico, sulla cui bontà tutti ci teniamo d'accordo, è lo svincolamento, non lo indemniamento dei beni; verità semplicissima, ma capitale, che dalla Commissione sembra essere stata affatto dimenticata.

Niente adunque pei beni di patronato laicale rimaneva a farsi, se non se svincolarli e rilasciarli ai patroni. Così si è fatto pei fidecommissi, così si è fatto anche pei benefizi nelle altre provincie. La Commissione, volendo ad ogni costo l'indemniamento e facendo dello svincolamento nelle mani dei patroni una disposizione condizionale e subordinata, ha sbagliato

profondamente con offesa di quelle ragioni di giustizia che soleva rispettare, e dell'economia. Cosicchè la prima differenza fra il mio sistema e quello della Commissione mi sembra giustificata.

Vengo alla seconda differenza.

La seconda differenza riguarda non la sostanza dei beni, ma il provento che si propone lo Stato di conseguire dai medesimi.

Secondo il sistema della Commissione, se ho bene inteso, si concede qualche maggior larghezza al patrono pel pagamento, lo si permette pei benefizi in quattro anni, invece che in due.

Del resto però si vuole il 30 per cento del prezzo dei beni di patronato laicale e per le cappellanie laicali non dedotti gli oneri, e pei beni di patronato misto si vuole inoltre la metà dei beni depurati dai pesi.

Domando perdono alla Commissione, ma non ho inteso e credo che pochi potranno intendere l'economia e la giustizia di quest'ultima disposizione.

Ma io non intendo di fermarmi a dimostrare l'incoerenza delle diverse parti dell'emendamento della Commissione; intendo di dimostrare le differenze che separano l'emendamento della Commissione dal mio. Io propongo che i patroni debbano allo Stato il prezzo dei beni, e lo debbano in questa misura:

Pei benefizi di patronato laicale, nella misura del terzo; pei benefizi di patronato misto (ed accetto qui l'emendamento dell'onorevole Pagni, che si abbia a dire cioè di *dotazione mista*), il pagamento di due terzi del prezzo dei beni, detratti gli oneri; come per i beni delle cappellanie e prelature laicali propongo che si debba dai patroni semplicemente una somma equivalente ad un'annata di quota di concorso, ed all'ultima annata di tasse ed imposte dirette.

Io mantengo questa distinzione tra le cappellanie o prelature laicali ed i beni dei benefizi di patronato laicale misto, per la ragione che i beni delle prelature e cappellanie laicali si separano dai beni dei benefizi od altre istituzioni di patronato laicale.

Nella maggior parte dei casi le prelature e cappellanie laicali non sono altro che fidecommessi qualificati, istituzioni famigliari: i beni delle medesime non sono divenuti ecclesiastici: del loro godimento sono capaci anche i laici e perfino le donne.

Quindi, sciolto il vincolo, risorge da sè il diritto ai successori.

Or bene adunque, così esposta la differenza (per quel che riguarda il provento dell'erario, per quel che riguarda l'interesse dello Stato) fra l'un emendamento e l'altro, quale è il torto dell'emendamento della Commissione? Il torto mi pare che sia questo, che i patroni dovranno pagare il 30 per cento sul *prezzo lordo* dei beni, non detratti gli oneri.

Ora, o signori, quale è la giustizia di questa proposta? In molti casi accade che gli oneri eguagliano

la rendita del beneficio; cosicchè diventa un'offerta illusoria ed una irrisione questa che si fa ai patroni di rilasciare loro i beni se daranno il 30 per cento sul prezzo lordo dei beni stessi, quando poi la Commissione è così tenera delle ragioni del culto nel suo emendamento da volere che i patroni garantiscano per di più la soddisfazione degli oneri del culto.

Io comprendo la obbiezione che mi sarà fatta dall'onorevole relatore; esso invocherà la coerenza col sistema generale della Commissione che ha voluto imporre il 30 per cento su tutto l'asse; benchè in nessun luogo era stato detto esplicitamente, sino qui, che il 30 per cento dovesse essere imposto sul prezzo lordo dei beni.

Ed io non entro per rispondere nella grave disputa insorta nei passati giorni, se cioè le rendite corrispondenti a questi beni che devono formare la dotazione del fondo del culto basteranno poi o no per le spese del culto: mi è sembrato già grave che siano sorte delle opinioni d'uomini autorevoli così disparate su questo argomento, e che per gli uni si dica come la rendita del fondo del culto non basterà alle spese del culto, per gli altri si sia detto che non solo basterà ma ne sopravvanzerà ancora tanta che gioverebbe persino non iscrivere per evitare un pericolo.

Io non entro in questa grave questione, ma quando si tratta di quella parte dell'asse che dovrà essere indemaniata, e in corrispettivo di cui dovrà essere iscritta altrettanta rendita pel fondo del culto, io lo comprendo il sistema generale della Commissione, comprendo che il fondo del culto debba soddisfare da una parte agli oneri del culto, e dall'altra parte lo Stato incaricandosi della vendita dei beni possa lucrare o augurarsi di lucrare la differenza della rendita risultante dalla tassa del 30 per cento, perchè se la rendita iscritta o da iscrivere che resta, detratto il 30 per cento, non basterà per le spese del culto e per gli obblighi, ci penserà la coscienza di quel sommo sacerdote che è il fondo del culto.

Ma quando, o signori, non si tratta dell'asse da indemanare, e per conseguenza da convertire in rendita, ma di quella parte dell'asse che la stessa Commissione per la prima dovè concordare che possa rimanere ai privati, allora il discorso è diverso. Altri potrebbe dire, facendo della coscienza dei patroni uguale stima che di quella di questo nuovo sacerdote, il fondo del culto, potrebbe dire che anche i patroni possono disimpegnarsi dal soddisfare gli oneri del culto. Non lo può dire per altro la Commissione, la quale scrupolosamente ha voluto che per l'adempimento degli obblighi i patroni prestino garanzia.

Ma indipendentemente da ciò, io dico: o la rendita dei beni costituenti la dotazione dei benefizi e delle cappellanie uguaglia (come occorre in molti casi) gli obblighi da soddisfare, ed allora è un'offesa ai patroni l'offerta che loro si fa dalla Commissione della rivendica-

zione dei beni purchè paghino il 30 per cento sul prezzo lordo; o invece accadrà che la rendita dei beni costituenti la dotazione di queste istituzioni laicali basti a soddisfare gli obblighi del culto, e ne avanzi, ed allora non vi è ragione perchè debba in troppo larga misura profittare di quest'avanzo l'erario, profittare di quest'avanzo lo Stato.

Nei casi di questa seconda supposizione, e che sono ai patroni i più favorevoli, si fa sentire quello che c'è di vivo in queste istituzioni le quali se da una parte, ed io non lo nego, hanno acquisito il carattere ecclesiastico, dall'altra parte hanno mantenuto costantemente un legame con delle persone fisiche, le quali vi hanno costantemente esercitato e mantenuto un diritto.

Se gli autori di simili fondazioni hanno serbato, hanno lasciato cotesta differenza fra la rendita necessaria a soddisfare gli obblighi e la rendita effettiva dei beni, essi hanno certamente voluto che ne lucrassero, o per via del patronato passivo o coll'esercizio del patronato attivo in famiglia o a titolo di alimenti o sciolto il beneficio per implicito diritto di reversione, i loro eredi successori, l'ho detto e lo ripeto per la terza e per la quarta volta, la Commissione e coll'articolo come stava prima e collo stesso suo emendamento ha pur riconosciuto il diritto.

Fra i mille casi citerò questo: so di una famiglia magnatizia il cui patrimonio è in gran parte costituito da un beneficio semplice su cui non pesa altro obbligo che quello di poche messe. Del beneficio di questo vero fidecommesso ha sempre goduto il capo della famiglia. Con qual giustizia, o signori, in casi come questo, lo Stato si può arrogare il diritto di pigliare il terzo dei beni? Con qual giustizia una legge di liquidazione dell'asse ecclesiastico, una legge economica di libertà dei beni, manometterà la fortuna delle famiglie e confischerà i beni privati?

Quindi io concludo dicendo: o si riconosce o non si riconosce questo diritto dei patroni sui benefici di patronato laicale e sulle altre istituzioni. Noto infine che la Commissione si riferisce semplicemente al numero 5 dell'articolo 1, ed ha dimenticato il numero 3, del quale dovrà pur venire la discussione, e potrebbe pure essere ordinata la soppressione degli enti ecclesiastici che contempla, ed ha dimenticato il numero 6, relativo alle prelature e cappellanie laicali.

Ripiglio il dilemma: o si riconosce questo diritto dei patroni, o non si riconosce. Se lo si riconosce, ed allora non vi è motivo per fare quel giro vizioso che propone la Commissione, cioè levare i beni agli investiti, e poi offrirli in restituzione ai patroni, e non vi è motivo per usurpare il terzo del prezzo lordo dei beni.

Se non si riconosce, allora io dovrei tacermi, dovremmo scendere ad una conclusione ben grave, bisognerebbe dire allora che si dovrebbe pronunziare l'indemaniaamento totale dei beni. Ma questo non ha vo-

luto la Commissione coll'articolo come prima l'ha concepito, non l'ha voluto successivamente coll'emendamento: dunque rimane ferma la prima parte del dilemma con le sue inevitabili conseguenze. Così mi sembra d'avere, alla meglio, giustificate le ragioni del mio emendamento, il quale, mi giova il dirlo, fu confortato, in principio, dal voto di autorevolissimi membri di questa Camera, e successivamente mi hanno dato coraggio d'insistervi il voto degli altri moltissimi proponenti le parole dell'onorevole mio amico Pains, non che il fatto stesso della Commissione dell'avere cioè da ieri l'altro ad oggi cercato di migliorare il proprio progetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicarelli propone egli pure una modificazione a questo articolo 5, ma siccome egli ne ha già dette le ragioni, io non credo ora di dargli la parola.

CICARELLI. Perdoni, signor presidente, quest'emendamento era già presentato prima che la Commissione avesse diversamente compilato l'articolo. Ora io ho bisogno d'abbandonare quest'emendamento, e fare talune osservazioni sopra ciò che ha detto la Commissione e l'onorevole Sanminiatielli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CICARELLI. Io credo che vi sia grande equivoco tra la proposta della Commissione e l'emendamento Sanminiatielli.

In principio, accetto che questi beni i quali tengono un patrono, ed un patrono laico, siano devoluti in natura ai patroni; ciò domandai, e la Commissione ha finalmente assentito: ma non posso ammettere quanto diceva l'onorevole Sanminiatielli, che per i benefici ecclesiastici, ossia per i benefici propriamente detti, si facesse distinzione tra il patronato attivo ed il passivo, e con tale distinzione si desse una metà al patrono attivo, e l'altra metà al patrono passivo.

Io chieggo scusa all'onorevole Sanminiatielli; perciocchè è forza riportare le cose ai loro principii. Quando mi dite: io scioglio il vincolo, non dovete aggiungere altro, è la legge poi che regola la successione e la trasmissione dei beni di cui furono dotati questi enti morali. Il patrono passivo, che è propriamente il cappellano, non tiene altro che il godimento dei beni, con l'obbligo di adempiere gli uffizi. Questo cappellano può essere un estraneo alla famiglia dei patroni, e sarebbe, in tale ipotesi, assurdo che partecipasse alla divisione dei beni medesimi. Il sistema della Commissione e dell'onorevole Sanminiatielli a me pare che volesse fermare a canone simigliante assurdo. Il linguaggio legale è tutt'altro, nè è di nuova invenzione. Onde voi potrete dire: rispettiamo il diritto acquisito, rispettiamo il diritto del gaudente; ma non potete dire: gli diamo la metà dei beni. Con qual diritto potete dargli questa metà? Se egli trovasi nel novero dei successori, prenderà la porzione che gli spetta come erede, che gli conferisce la legge di successione.

Io ripeto qui, o signori, quello che dissi altra volta : non è cosa nuova, non è per la prima volta che viene questa materia trattata ; lasciamo le cose come si sono fatte da altri legislatori, sciogliete il vincolo, e i beni saranno ripartiti secondo è stabilito dal diritto comune. Sarebbe veramente improprio che qui si facesse una legge di successione.

In che possiamo essere discordi? In ciò solamente, cioè se lo Stato si debba o no prendere una porzione di questi beni ; se debba o no imporsi una tassa. Ora, signori, riguardo ai benefici, convengo perfettamente che lo Stato, specialmente nei bisogni in cui versa l'erario, possa e debba averne una porzione per mezzo di una tassa, non mai *in re* ; e questa tassa non potrebbe mai salire al 30 per cento, senza apertissima ingiustizia ; chè non è lo Stato il successore di questi beni. Riflettete alle conseguenze di un diverso ordinamento, se non desiderate il rimprovero dei presenti e la severa critica della storia.

Non così poi per le cappellanie laicali. Torna ozioso accennare al grandissimo divario che passa tra le cappellanie laicali ed i benefici.

Con quale diritto, o signori, potete dire: vogliamo una porzione di questi beni, oppure una tassa del 30 per cento? Oltre a ciò, l'ammontare degli oneri che verrebbero soddisfatti dal fondo del culto! Ma non è ridevole pretendere di surrogare lo Stato agli enti già disciolti?

Volete discendere sino a questo punto, di compiere un ufficio cui sono tenuti per obbligo di coscienza gli eredi dei fondatori? Nè sarebbe addicevole di obbligare gli eredi all'adempimento di questo onere, chè non trnerebbe possibile trovarne la soluzione praticamente. Vorrete forse creare altra sorgente di liti?

Adunque è mestieri abbandonare questo ordine di idee malagevole; non dovete fare altra cosa che sciogliere il vincolo di inalienabilità, e lasciare al diritto comune il modo di regolare la successione e la divisione dei beni.

Non dovete mai consentire che lo Stato intervenisse per tutto ciò che non si riferisce a tassa.

Taluni han detto che qui si discute una legge finanziaria, e però i beni dei benefici e delle cappellanie laicali debbono soggiacere ad una significativa falceia. Vi confesso francamente che tale linguaggio mi dà sui nervi. La legge di finanza non deve offendere i principii di giustizia, non deve condurci ad un comunismo legale. Così procedendo potremo andare allo infinito e non sarà più sicura la proprietà dei cittadini.

Signori, io parlo ad uomini liberi ed in nome della proprietà dei privati, che difendo: preoccupatevi di ciò, altrimenti ne saranno deplorabili le conseguenze; verrà un giorno in cui mi darete ragione.

Premesse tali osservazioni non è difficile compilare l'articolo in questi termini semplicissimi: « È sciolto il vincolo di inalienabilità ai beni di cui furono dotati

i benefici e le cappellanie. Vi sarà una tassa del 10 per 100 sui beni dei benefici; e quelli delle cappellanie laicali ritornano intieramente ai fondatori o agli eredi dei medesimi. »

E qui mi permetto di notare, o signori, una cosa che forse è sfuggita alla sapienza della Commissione.

Noi abbiamo le leggi preesistenti, le quali non si possono abrogare per implicito, e fare così che si desse luogo ad infinite controversie.

Io vi parlo delle provincie meridionali dove debbonsi attuare le leggi del 17 febbraio 1861 e 7 luglio 1866. Con la prima si sciolsero le cappellanie laicali, attribuendo al demanio un terzo dei beni. Con la seconda fu abbandonato questo terzo a favore dei patroni. Si volle però rispettato il diritto dei godenti attuali.

Ora, di che possiamo discutere? Per le provincie meridionali intorno alle cappellanie laicali non vi è legge da compilare. Tanto meno lo potrebbe essere per le altre provincie d'Italia.

Perchè dunque volete fare per lo stesso oggetto una nuova legge? Lasciate che il dica francamente — per abrogare implicitamente le leggi preesistenti. — Ma sarebbe più leale, più logico dirlo apertamente, e non già per indiretto, come se qui sedessero dei *semplicioni!*

Se poi intendete d'imporre su tali beni una tassa solamente, senza distruggere le leggi preesistenti, limitatevi a questo oggetto soltanto. Forse otterrete lo scopo, e non sarà aggiunta altra legge alla gran mole di quelle sinora pubblicate.

Io spero che l'onorevole relatore della Commissione non abbia altre osservazioni a mettere innanzi, nè seguiti ad essere inaccessibile alle preghiere che gli vengono indirizzate nel senso del giusto e dell'onesto, perocchè non altro per noi si chiede. E pare incredibile che egli sia più fiscale dello stesso fisco, rappresentato dall'onorevole presidente del Consiglio.

FIASTRI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

FIASTRI. Io intendo di mantenere il mio emendamento, per ciò aggiungerei pochissime parole a quelle dette dall'onorevole Pains e dall'onorevole Sanminiatielli.

Io vorrei dire: che i diritti che sono stati riconosciuti con le leggi del 1855-60-61 non dovrebbero più essere messi in dubbio, perchè altrimenti vi sarebbe una differenza di trattamento per le provincie antiche del Piemonte, delle Marche e dell'Umbria, le provincie napoletane e tutte le altre provincie del regno.

Su questo punto io invoco la ragionevolezza della Camera, Commissione e del Ministero. Aggiungo un'altra riflessione, ed è che io non trovo veramente quella differenza evidente, essenziale, sostanziale che vorrebbe l'onorevole Sanminiatielli per i benefici di *gius patronato laicale*, le cappellanie ed altre istituzioni. E qui mi accosterò al giudizio della Commissione. A me pare

più una differenza di forma, di modi, anzichè di sostanza.

Signori, che cosa ha detto l'onorevole Pains? In che consistono i benefici di *gius patronato laicale*? Esso ci ha detto: sono beni conservati alla famiglia del fondatore, con l'obbligo che un individuo di questa famiglia vesta l'abito clericale. Ma io aggiungo un'altra cosa. Tutte le volte che non era possibile di far vestire l'abito clericale ad uno della famiglia, si trovava sempre un mezzo pratico e facile per far sì che i beni restassero nella famiglia.

Io, signori, so che in moltissimi casi il patrono laico, non potendo godere del beneficio perchè era qualche volta persino in condizione di essere ammogliato, domandava con una supplica al pontefice il permesso di godere il beneficio, ed il pontefice lo istituiva amministratore apostolico, e con questa veste egli godeva del beneficio. Io potrei citarvi che in altri casi s'investiva con uno di questi *placet* un bambino appena nato, coll'obbligo nel genitore di soddisfare a quegli uffici pietosi e religiosi che il beneficio esigea, e così si perpetuava nella famiglia il godimento del beneficio. Ma la stessa legge canonica, la quale conserva nel patrono il diritto agli alimenti per il caso di povertà, che cosa vi dice? Dice che questi beni sono assolutamente di diritto privato, ed appartenenti alle famiglie nelle quali il diritto di patronato risiede.

Io perciò, signori, non trovo differenza sostanziale fra i benefici di giuspatronato laicale e le cappellanie laicali, ed altre simili istituzioni, anzi io aggiungo che, esaminando molte tavole di fondazione, testamenti ed atti tra vivi, si trovano usate promiscuamente le frasi di cappellanie laicali e benefici di giuspatronato laicale, di guisa che si può dire che in moltissimi casi anche giuridicamente, un'istituzione si confonde coll'altra.

Io perciò sarei, in questa parte, dell'avviso della Commissione, che non si dovesse fare differenza circa il modo di riconoscere il diritto tanto dei patroni dei benefici, quanto dei patroni delle cappellanie.

Dirò ancora una parola per dichiarare che io non acconsentirei alla detrazione di tanta parte, quanta ne vuole la Commissione, e con lei altri onorevoli preopinanti; perchè, se si tratta di un diritto privato, perchè, signori, vogliamo detrarre una parte della proprietà a beneficio dello Stato? Contentatevi, signori, di percevere una tassa di trapasso, una tassa di trasferimento; contentatevi che lo Stato vada a fruire di quei vantaggi che apporteranno questi beni, giacchè, o signori, passando nelle mani dei privati e svincolandosi o per ragioni di successione o per ragione di contrasti, ben presto lo Stato potrà godere di molti vantaggi materiali, che non avrebbe altrimenti fruito.

Io non aggiungo altre parole, e mi riservo di accedere alle proposte fatte da qualcun altro, secondo crederò opportuno, dopo che avrò inteso l'avviso dei miei

collegi che hanno firmato con me l'emendamento, o di domandare che si metta ai voti l'emendamento mio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alippi. **SERAFINI.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è per un emendamento, io debbo dare la parola a tanti, ed ora all'onorevole Alippi.

SERAFINI. Io non faceva che aggiungere un'osservazione che è stata omessa.

PRESIDENTE. Non è nei desiderii nè conforme a ciò che ha stabilito la Camera, che sovra ogni emendamento si debba aprire una larga discussione.

Nulladimeno se vuol limitarsi ad una breve osservazione, la faccia pure.

SERAFINI. Facendo seguito a quello hanno detto gli onorevoli preopinanti e specialmente l'onorevole Cicarelli, io approvo molto ciò che rilevava lo stesso Cicarelli quando in ispecie notava che sembrava soverchiamente gravosa la tassa che veniva proposta dall'onorevole Sanminiatielli, come anche dalla Commissione allorchè diceva di togliere il 30 per cento sul valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi.

È da avvertirsi che questo 30 per cento si vorrebbe detrarre anche quando i benefici non fossero vacanti. Ma quando non sono vacanti, il patrono il quale deve rispettare l'usufrutto a vantaggio del beneficiario, finchè questo beneficiario è in vita, dovrà poi pagare il 30 per cento sul valore dei beni, egli che non ha la partecipazione al godimento; mi sembra questa una ingiustizia.

Questa è l'osservazione che aggiungo alle altre fatte dagli onorevoli preopinanti, e credo così di non avere per niente abusato della parola che mi ha concessa l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alippi, Salvoni, Camuzoni, Danzetta, Bracci, Manni e Bembo propongono quest'emendamento:

« Il patrono laico entro un anno dal giorno della pubblicazione di questa legge potrà scegliere fra l'usufrutto a vita in favore dell'attuale investito, e la corresponsione al medesimo di un'annua rendita eguale a quella denunziata dall'investito stesso, detratti i pesi. »

ALIPPI. L'emendamento proposto da me e da alcuni miei amici è subordinato a quello che è stato svolto così bene dall'onorevole mio amico Fiastri, e sostenuto da altri onorevoli colleghi. Io presuppongo adunque che la Camera sia per adottare il principio dai medesimi propugnato, che cioè i beni costituenti la dote dei benefici semplici e degli altri enti di giuspatronato laicale abbiano a tornare al patrono, al quale in sostanza appartengono; e lo spero, mentre avendo questi enti una natura loro propria, non possono confondersi punto con gli enti ecclesiastici, nè quindi alcuna liquidazione può aver luogo a loro riguardo, nè conseguentemente possono essere sottoposti a conversione, la

quale nel caso presente sarebbe, a mio avviso, sinonimo di spogliazione.

Ciò posto, io e gli onorevoli miei amici, ci proponiamo di stabilire che lo stesso patrono laico abbia la facoltà di scegliere entro un anno, o di lasciare all'attuale investito l'usufrutto a vita dei beni costituenti la dote degli enti di giuspatronato laicale, ovvero di corrispondergli invece un'annua rendita eguale a quella che dall'investito stesso è stata denunciata.

Come vedete, o signori, il nostro emendamento tende ad affrettare lo svincolo anche di queste proprietà, svincolo così vantaggioso all'agricoltura ed al commercio; e d'altronde l'investito non può chiamarsi gravato affatto da questo provvedimento, perchè, se denuncia fedelmente la sua rendita, egli verrà a ricevere tutto ciò che strettamente gli appartiene, essendo per lui cosa indifferente il prendere la rendita in natura, o il riceverla in equivalente. Se poi fu infedele nella sua denuncia, il che amo di non credere, in tal caso non avrà a dolersi che di se stesso.

Spero perciò che, senz'altra dimostrazione, voi darete il vostro voto favorevole al nostro emendamento.

PANATTONI. Io prego la Camera a degnarsi di avvertire al poco che io vado a dire, perchè, dopo le discussioni fin qui fatte, preme che si classi e si riduca a retti e lucidi punti ciò su cui dobbiamo deliberare. Sono state fatte diverse questioni, e bisogna rendersi conto di ciascheduna di esse, onde risolverle o complessivamente, o meglio per divisione.

La prima questione è la seguente: con la votazione dell'articolo primo, noi abbiamo abolito diversi enti, sicchè resta adesso il determinare la sorte dei loro beni. Ma, prima di tutto, è egli giusto, è egli utile anche al Governo ed alle buone regole d'economia finanziaria che questi beni siano incamerati in totalità, o che si faccia distinzione di ciò che deve rimanere agli aventi diritto? Questa è la prima questione; su di essa altri ha già parlato, ed ha fatto rilevare come sia meno ragionevole il pretendere che si devolva al demanio l'intera massa dei beni, e che gli aventi diritto debbano nulla meno che rivendicarli! Cotesto concetto, credo sia ormai chiaramente addimostrato rigettabile. Solo aggiungerò che vi si accumula anche un inconveniente governativo e finanziario, quello di fare entrare il Governo in possesso di una porzione dei beni che dovrebbe poscia restituire, e far nascere il bisogno di una amministrazione transitoria e nociva.

Quindi io sostengo che, appena i beni siano sciolti dalla presente legge, per virtù della legge medesima vadano a dividersi, e che il possesso si debba ripartire come di ragione.

Credo che la Camera non debba gravare il Ministero delle finanze e l'amministrazione del demanio dell'imbarazzante e pericolosa ingerenza di prendere possesso di tutta cotesta massa di beni che non do-

vrebbe poscia rimanergli: 1° perchè quei beni si degradano per la mala amministrazione e per la nessuna custodia delle autorità demaniali; 2° perchè non si deve creare una nuova ruota amministrativa per quello che appartiene agli interessati.

Io particolarmente richiamo l'attenzione dell'onorevole relatore, e spero che vorrà persuadersi che farebbe cosa poco utile all'economia pubblica, e meno utile alle finanze ed al Governo, se facesse passare nel demanio un possesso precario di quei beni che dovrebbero poi ripartirsi a favore degli aventi diritto.

Oltre ciò, siccome all'articolo 4 abbiamo riservata la questione che cadeva sul primo paragrafo, riservandoci di parlarne all'articolo 5, io vorrei andare d'accordo col relatore nel ritenere che tale questione s'identifica precisamente col punto attualmente in discussione. (*Segni affermativi del relatore*)

Poichè ho la fortuna di essere d'accordo coll'onorevole relatore, io spero che dobbiamo concordare anche ove trattasi di concedere agli aventi diritto una porzione della dote spettante all'ente svincolato. Imperocchè tale porzione non deve consistere in una semplice rendita. Ma, siccome a profitto degli interessati si accorda la ozione nel nuovo progetto della Commissione, a questo io non mi oppongo, perchè, dove vi è ozione, vi è una maggiore latitudine, e si potrà scegliere il possesso dei beni o la rendita, secondochè si crederà più vantaggioso.

Passo ora al secondo punto della presente materia, e domando; chi saranno coloro che eserciteranno questo diritto? Ecco l'altra ricerca a cui deve mirare la Camera onde farsi una sintesi di quanto fu detto, e deliberare con intelligenza ed esattezza.

La Commissione, nel suo nuovo articolo, accorderebbe questo diritto ai soli patroni laici dei benefici di cui nel numero 5 dell'articolo 1.

Questa dizione peraltro è assolutamente diversa da quella molto più generale, del testo e del primitivo progetto. E da ciò viene la conseguenza, che una gran parte di quei beni, i quali prima dalla Commissione erano accordati ai patroni, e che si estendeva anche ai benefici titolati, oltre a quelli non compresi nell'articolo 1, non avrebbe più effetto. Ora io prego la Commissione a degnarsi di fare attenzione a questa restrizione e cambiamento ingiustificabile; e prego poi la Camera a farsene carico nella votazione.

Infatti, quando si è sciolto il vincolo dei beni beneficiati di qualunque nome, semprechè siano affetti al diritto dei privati per un titolo patronale laico, hanno ragione coloro i quali sostengono che i beni svincolati ritornano, come di diritto, a coloro che fecero la dotazione; inquantochè, restandone sciolti i beni, essi hanno diritto per riprenderseli. Codeste erano state donazioni *causative*, erano elargizioni fatte per un istituto il quale, venendo a mancare, lascia i beni nello stato in cui erano al momento della risoluta disposi-

zione, e perciò si verifica reversibilità legale in favore dei patroni.

Per questo, o signori, io domando: in qual maniera i soli patroni dei benefizi compresi nel numero 5 dell'articolo 1, cioè i soli patroni dei benefizi semplici debbono ottenere l'accennato favore, mentre uguali al diritto loro sono i diritti degli altri patroni? Chiamisi l'ente soppresso cappella, o benefizio o canonicato di collegiata, il risultato per giustizia deve essere lo stesso: perchè, quale ragione potrebbe impedire un pariforme ritorno dei beni? È il diritto patronale quello che risolve la disputa, e non già l'essere semplice o qualificato il beneficio che fu disciolto.

Perciò, io prego la Camera a non voler approvare la deroga che oggi farebbe la Commissione a quanto ella stessa aveva in prima proposto. Infatti vado a leggere l'articolo 5 del progetto:

« Dopo la morte degli attuali investiti dei canonicati, delle abbazie, dei benefizi, delle prelature, delle cappellanie e di altre simili istituzioni di patronato laicale o misto, due terzi della rendita iscritta in corrispondenza dei beni devoluti al demanio, ecc., saranno trasferiti in libera proprietà ai patroni, se si tratti di patronato laicale, ecc. »

Dunque qui la disposizione era generale e ragionata, mentre ora è ridotta a termini disuguali ed ingiustificabili.

Ora dunque, siccome la Commissione si era penetrata del vero risultato a cui bisognava giungere mediante lo scioglimento del vincolo patronale, e quindi della ragione per il pariforme ritorno dei beni al patrimonio dei patroni; perciò prego la Commissione a riprendere il suo primo progetto e non voler circoscrivere la legge in un modo inconsequente ed ingiusto.

L'ultima considerazione della quale bisogna che si occupi la Camera...

Voci. Ai voti! ai voti!

PANATTONI. Se la Camera non vuol sentire...

Altre voci. Parli! parli!

PANATTONI. L'ultima considerazione consiste nel modo col quale questi beni dovranno essere ripartiti.

La Commissione ha dichiarato che si parlava d'imporre ai beni una tassa di svincolamento. Io non mi oppongo in modo assoluto, perchè credo che, quando il Governo accorda lo scioglimento, possa anche imporre la tassa. (*Nuovi rumori*)

La Camera vedrà per altro se questa tassa deve essere del 30 per cento, o per giustizia convenga renderla molto minore. In quanto a me, non posso concordare che si dia allo Stato il 30 per cento, e peggio poi che si calcoli sul valore lordo dei fondi.

Bisogna in ogni modo prelevare gli oneri, e poscia venire alla divisione, ed allora si darà sul netto e giusto prezzo all'erario una tassa equa; allora non sarà offesa la giustizia, e si faranno le parti senza offesa di alcuno.

Voci. Ai voti! ai voti!

PANATTONI. Signori, adesso andrete ai voti. Ma, badate: andando ai voti io applaudirò quelli che avranno piena intelligenza della cosa e che sapranno dare un voto il quale raggiunga ciò che attende il paese in questa materia. Ma la prima cosa da farsi qui e sempre è la giustizia. Io, che così vi parlo, sono stato spinto unicamente da lei, e l'unico mio interesse è che la legge risulti accettabile e riverita.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Favoriscano di far silenzio.

L'onorevole Mannetti propone un emendamento a quest'articolo 5, cioè:

Cancellarsi le parole: « rendita iscritta in corrispondenza dei beni devoluti al demanio, per quanto i beni derivino dalla fondazione o dotazione fatta dal patrono; » e sostituirsi le altre: « rendita che, senza la tassa di cui all'articolo 21, si sarebbe dovuto inscrivere in corrispondenza dei beni devoluti al demanio. »

L'onorevole Mannetti ha facoltà di parlare.

MANNETTI. Quest'emendamento era stato da me proposto sulla precedente redazione dell'articolo 5 fatta dalla Commissione.

Ora che l'ha modificato, il mio emendamento non avrebbe più ragione di esistere; non possó però a meno di esprimere la mia idea, cioè che per quanto riguarda le disposizioni intorno ai benefizi ecclesiastici di patronato laicale, io trovava, coll'onorevole Panattoni, maggiore soddisfazione nella precedente redazione che non in quella la quale ci è stata proposta attualmente. Credo infatti che i patroni laici dei benefizi ecclesiastici, colla prima redazione, avevano qualche cosa; coll'attuale, non hanno niente.

Ma vi è un altro inconveniente gravissimo. Dei benefizi ecclesiastici di patronato laicale è stato disposto colla legge del 29 maggio 1855 in Piemonte, colla legge dell'11 dicembre 1860 nell'Umbria, e colle leggi 3 gennaio e 17 febbraio 1861 nelle Marche e nel Napoletano. Abbiamo insomma una legislazione estesa a quasi tutta intiera l'Italia, e si verrebbe ora a creare un diritto affatto diverso per quelle poche provincie che ancora non hanno una legge in proposito. Esprimerei quindi il desiderio che per questa parte la Commissione ritornasse alla sua prima redazione. In tal caso la preghiera di accettare il mio emendamento, il quale consisterebbe nel cancellare le parole *per quanto i detti beni derivino dalla fondazione o dotazione fatta dal patrono*. Il diritto di costui a partecipare nella liquidazione del benefizio non deriva dal fatto della fondazione. Se così fosse, i beni tutti ecclesiastici dovrebbero tornare ai fondatori o loro eredi, almeno quando fossero conosciuti. Ma questa specie di ereditare i beni, secondo la loro derivazione noi non l'ammettiamo; e se riconosciamo un diritto nel patrono non è pel fatto della fondazione, ma per l'esercizio che egli legittimamente ha del patronato. Voler

poi indagare l'origine di questo diritto sarebbe cosa impossibile, poichè le istituzioni dei benefizi ecclesiastici rimontano a cinque, sei, sette secoli fa.

Per ciò che riguarda poi l'altro mio emendamento intorno alle cappellanie laicali, che io debbo dichiarare avere, con mia grande meraviglia, visto da molti confondersi, quasi come una sola e medesima cosa, con i benefizi ecclesiastici di patronato laicale, io propongo che i beni siano lasciati liberi ai fondatori, eredi o successori; e che lo Stato rinunciasse ancora a fare la prelevazione di un capitale corrispondente in ragione del cento per 5 alla somma annualmente spesa per gli oneri delle cappellanie. Perciocchè io credo che lo Stato o il fondo del culto, che è lo Stato medesimo, non si debba erigere in gran penitenziere, in gran cappellano, e caricarsi di tutti quei pesi, di tutti quei legati che debbono lasciarsi a carico della coscienza dei cittadini.

Per conseguenza, insisterei nei miei due emendamenti, e pregherei la Commissione a voler ritirare la nuova redazione dell'articolo 5. Guardando ben dentro in essa, mi pare che in fondo, mentre noi vogliamo abolire i benefizi ed i canonicati, noi li manteniamo.

La Commissione infatti nel suo articolo dice che si dovrà dare garanzia d'adempiere ai pesi. Si vuol dunque un nuovo vincolo, per lo meno un'ipoteca; sicchè in certo modo noi veniamo a mantenere quello che per altro verso abbiamo voluto abolire.

Stranissimo poi mi sembra che si venga a dire che le cappellanie laicali restino obbligate ai pesi che sono inerenti alle medesime: cosa ci entra il legislatore in tutto questo? Il legislatore il quale proclama la libertà di coscienza, che tende alla separazione della Chiesa dallo Stato, viene a disporre che il proprietario delle cappellanie adempia a ciò, per cui non dovrebbe avere altra norma che la sua coscienza! In tutti i Governi i più assoluti, quando il contatto della Chiesa collo Stato era continuo, in quell'epoca io so che moltissime volte e parroci e vescovi reclamavano al potere civile, perchè venissero obbligati i proprietari di benefizi laicali ad adempiere ai pesi; e se il Governo qualche volta faceva vista di volere darsene il pensiero, in conclusione poi non si veniva mai all'attuazione, e si lasciava che ognuno avesse arbitrio di adempiere ai suoi obblighi secondo il dettame della propria coscienza.

Termino, insistendo sulla distinzione dei benefizi ecclesiastici di patronato laicale, e delle cappellanie laicali.

I beni dei primi non appartengono più al fondatore o suoi eredi, ma appartengono alla Chiesa, perchè ne fu fatta donazione, e a questa tenne dietro l'accettazione; sicchè la trasmissione divenne piena ed irrevocabile.

I beni delle seconde invece appartengono alle famiglie, le quali ne hanno sempre avuto il possesso senza

altro vincolo che di sottostare ad alcuni pesi, l'adempimento dei quali dipendeva più che altro dalla loro coscienza.

MONTE CORIOLANO. Se il signor presidente me lo permette, io intendo rafforzare le proposizioni dell'onorevole Mannetti in quanto si riferiscono alle cappellanie laicali, i cui beni sono in possesso della proprietà privata. E mi fermo sulla proposta dell'onorevole Mannetti, che, a questo riguardo, è giusta e necessaria; perciocchè, a dir vero, non si comprende come la Commissione possa dalla detta proprietà privata prelevare il 30 per cento sul valore senza tener conto del possesso e delle passività. Io comprendo bene che per lo svincolo lo Stato possa usufruire qualche profitto, ma questo profitto dovrà essere proporzionale alla rendita effettiva, a quella che costituisce il vantaggio reale della proprietà. Perchè, quando diversamente si quotizzi il valore, può avvenire soprattutto un'enorme sproporzione tra le congeneri proprietà gravate da molti pesi ecclesiastici e le proprietà che sopportano più leggeri pesi, e pesi anche tenuissimi. Poi deriva la conseguenza notata anche dall'onorevole Mannetti che la prelevazione del 30 per cento sul valore può superare di gran lunga il profitto residuale a vantaggio privato tra il reddito del fondo ed i pesi inerenti. Di qui so che potrebbe succedere che il patrono aggravato dal riscatto fosse costretto di cedere tutto, anzichè correre rischio di scapito. Allora, invece di svincolare i beni, verrebbe in certo modo ad indemanarli, non so con quanta ragione, non so con quanta giustizia ed eguaglianza.

Perciò prego la Camera a considerare attentamente quest'ultimo punto dell'articolo in discussione, punto che è pur grave e che interessa unicamente i diritti e le proprietà private. Ed appunto v'insisto, affinchè la legge non possa andare incontro a disastri nella votazione, e non abbia a produrre ancora cattive conseguenze nell'applicazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Praus aveva proposto che all'articolo 4 si facesse questo emendamento:

« Nell'articolo 5 il terzo periodo dovrebbe collocarsi al seguito del primo, ed il secondo in ultimo, formulato nella seguente maniera: »

« Per le cappellanie laicali, la totalità dei beni costituenti la loro dotazione, sciolta da ogni vincolo, passerà in natura agli eredi del fondatore, senza detrazione di sorta, rimanendo a carico della loro coscienza l'adempimento dei pesi imposti nella fondazione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Praus.

PR AUS. Signori, dovendo trattare delle cappellanie laicali mi converrebbe toccare i medesimi argomenti che lucidamente lo sono stati dagli onorevoli Cicarelli e Mannetti; e siccome certamente lo farei male, per conseguenza rinunzio alla parola per questa parte.

Desidererei semplicemente che si aggiungesse che

tutte le leggi precedenti, le quali possono per avventura essere in menoma parte contrarie alle disposizioni che deriverebbero dall'emendamento Cicarelli rimanessero abrogate; perciocchè, precisamente nella legge del 1861, emanata nelle provincie meridionali, sono accordati dei diritti al Governo, i quali potrebbero, se la disposizione fosse approvata senza di questa dichiarazione, rimanere in efficacia. In conseguenza io limito a questo il mio emendamento; e quanto al resto concordo con gli onorevoli Cicarelli e Mannetti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Praus a scrivere questo suo emendamento.

Gli onorevoli Cicarelli, Rega, Bove ed altri hanno pure proposto un emendamento, di cui l'onorevole Cicarelli ha già svolte le ragioni...

CICARELLI. Non ho altro da aggiungere.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Signor presidente, lo pregherei a voler dare lettura di questo emendamento. Come si può discuterlo, se non si conosce?

PRESIDENTE. Ma per fortuna il proponente più non lo discute. (*Harità*)

Lo rileggerò quando dovrò parlo a partito.

L'onorevole Sanguinetti ha pure proposto un emendamento. Egli vorrebbe, dopo il secondo alinea dell'articolo 5, sopprimere l'alinea quinto della Commissione e sostituire il seguente emendamento:

« I beni delle cappellanie laicali, di cui al numero 6 dell'articolo 1, si intenderanno per effetto di questa legge svincolati;

« I beni delle cappellanie laicali sono devoluti a chi possiede il diritto di patronato attivo e passivo.

« I beni degli altri enti, di cui nello stesso numero 6 dell'articolo 1, e dei legati pii sono pure, per effetto della presente legge, svincolati. Su questi beni sarà prelevata dal demanio, nei modi e termini sopraindicati, il 30 per cento. »

DE RUGGERI. Io proposi un emendamento al secondo articolo del progetto, e questo fu rimandato alla discussione dell'articolo 5, perciò io desiderava avere la parola per isvolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE RUGGERI. Il mio emendamento concerne le cappellanie laicali, i legati pii e le prelature laicali.

La Commissione ha portato un radicale rimutamento al primitivo progetto, se non che vi è ancora qualche cosa da osservare intorno al modo come è stato concepito l'articolo 5 relativamente a queste istituzioni; imperocchè si parte dal principio che esse, benchè essenzialmente laicali, dovessero sottostare non solo ad un onere, ma eziandio si sono sottomesse ad una clausola comminatoria per la quale incorrerebbero in decadenza i compatroni e discendenti dei fondatori.

Signori, io credo che non possa essere ritenuta plausibile anche questa seconda riforma, imperocchè i beni costituenti la dotazione delle cappellanie laicali e delle altre istituzioni, delle quali è fatto cenno, sono di *privata proprietà*, e per avventura sono al coperto di una legge protettiva che le rende immuni da qualsivoglia altro peso o balzello.

Nella legge del 7 luglio 1866, all'articolo 38, fu stabilito che dovessero rimanere in vigore, per quanto non si opponevano a detta legge, tanto la legge del 1855, relativamente alle antiche provincie, quanto il decreto 1° gennaio 1861, per rispetto alle Marche ed all'Umbria, ed il decreto del 17 febbraio 1861, per rispetto alle provincie del Napoletano.

Ora, mi permetterete che io vi faccia un rapido cenno delle disposizioni legislative, rammentate in quest'articolo 38.

Voi trovate che coll'articolo 3 del decreto 17 febbraio 1861 furono sciolte le cappellanie laicali; e coll'articolo 23 di questo stesso decreto fu disposto un *communi dividendo* tra il compatrono ed il demanio rappresentato allora dalla Cassa ecclesiastica. Ed è da notare che era stata stabilita la facoltà, a favore dei compatroni, di dare quel terzo che spettava al demanio, o *in pecunia*, o *in re*.

Venne dipoi la legge del 21 agosto 1862, la quale creò una sospensione circa l'attuazione pratica dell'articolo 23 del decreto 17 febbraio 1861: con l'articolo 4, disse, restare sospeso tutto ciò che si trovava disposto in ordine alla contribuzione di questo terzo o *in re* o *in pecunia*. E per ultimo fu promulgata la legge del 7 luglio 1866 il cui articolo 18 suona a questo modo:

Sono eccettuate dalla *devoluzione* al demanio e dalla *conversione* (1, 2, 3 e 4) *i beni delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato laicale misto*.

Ecco così, o signori, completato il sistema legislativo intorno a siffatte istituzioni, il quale ha assodato i diritti di tutte le parti, di tutti i compatroni che avevano ragioni sopra i beni che costituivano la dotazione di questi enti morali già disciolti, e sopra questi beni sono già intervenute delle contrattazioni, delle ipoteche, delle alienazioni, e ciascuno di noi sa quanto debba ogni legislatore essere circospetto per non vulnerare e per non offendere in qualunque siasi modo i diritti già acquisiti, e le ragioni dei terzi interessati.

Cosa adunque ci proporrebbe questa legge oggidì?

Forse di dare *effetto retroattivo* ad essa legge, turbando così i diritti acquisiti e dei compatroni e degli aventi causa da essi?

Io non lo credo, e non lo posso certamente ammettere. Forse di voler provvedere intorno a cappellanie, le quali si sono create di poi? Ma anche questo mi sembra impossibile, imperocchè nel Codice civile, il quale ebbe la sua esecuzione dal primo gennaio 1866, sono interdette, per modo di regola, le cappellanie o qualunque istituzione che avesse fini ed intendimenti di simile natura.

Domando quindi, se nella legge del 7 luglio 1866 voi trovate fatta o rifermata questa attribuzione di

diritti per rispetto ai possessori, che cosa si verrebbe a conseguire con questa nuova legge?

Si ha forse lo scopo d'imporre una tassa sovra questi beni?

Ma sia pure, o signori, che si voglia venire all'idea dell'imposizione di un balzello, il trenta per cento, non sul netto ma sul lordo del capitale di queste cappellanie. Chi non vede che questa è una proporzione così iperbolica che rende derisorie le speranze dei compatroni, perocchè le cappellanie, d'ordinario, sono gravate di tanti pesi che corrispondono alla totalità del loro emolumento, e sono quelle che si dicono in linguaggio canonico gravate di pesi *pro quantitate fructuum*.

Ora, se la tassa governativa sui beni di queste cappellanie deve essere del 30 per cento sul valore lordo, ciò significa dire ai compatroni: mettete mano alla borsa, e snocciolate la contribuzione senza che abbiate cosa da raccogliere; non avrete che un diritto *irrisorio*. Non sono certo queste le disposizioni che si debbono proporre ad un Parlamento. Se vogliamo parlare di una certa imposizione la quale abbia una giustificazione, prendiamone la via, e consideriamo quest'avvenimento come un trasferimento a titolo oneroso, o fosse pure a titolo di successione, considerando l'ente giuridico come un defunto, del quale si viene ad aprire la successione, ed allora io troverei consentaneo che se ne facesse pagare una specie di diritto di registro od altro. Ma imporre il 30 per cento sul reddito lordo è tal cosa che eccede ogni discreta misura.

E da ultimo, signori, io non posso lasciare inosservata l'ultima parte dell'articolo emendato della Commissione, perchè ivi è detto che: *salvo l'adempimento dei pesi* (cosa di cui non dovrebbe occuparsi il legislatore, perciocchè, sparito l'ente morale non rimane che un peso di coscienza, e di questo debbono i possessori dar conto alla divinità, non ad alcun altro) *e mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati del 30 per cento del valore dei beni stessi, sotto pena, in difetto, di decadenza*. Ma che cosa è questa decadenza? Forse che il compatrono ha ottenuta qualche concessione dal legislatore mediante questa legge? No. Il compatrono è colui che ha diritto di proprietà. E voglio pure di passaggio notare quella che potrebbe essere locuzione men che tecnica adoperata nello stesso emendamento della Commissione, cioè a chiamare questo diritto una *rivendicazione*. No, signori, bisogna usare il linguaggio tecnico nella formazione delle leggi. I benefici e le cappellanie sono nel possesso dei compatroni; il beneficiario ed il cappellano non sono che *possessori precari*, i quali posseggono in nome altrui; non sono che possessori precari, i quali possiedono in nome del patrono.

Ora, io non so intendere come colui, il quale oltre il dominio ha per sè il possesso, abbia bisogno di ricorrere alle forme della rivendicazione per potere avere e continuare a possedere quello che è già suo.

In conseguenza riassumendo, io conchiudo che, quando la stessa Commissione ha ritenuto il diritto di proprietà a favore de' compatroni, non si debba fare altro fuorchè disporre la devoluzione pura e semplice de' beni di questi enti morali ai compatroni, od eredi de' fondatori, senza verun gravame ed imposta; ovvero, se così si creda, una lieve tassa, la quale risponda semplicemente a ciò che possa essere il diritto di registro per il trasferimento della proprietà, considerandosi come se si fosse aperta la successione in favore di compatroni di un ente morale, il quale abbia cessato di esistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha proposto che al primo capoverso dell'articolo quinto della Commissione si aggiungano, dopo le parole *qualora il patronato fosse misto*, le seguenti: *ridotto alla metà del 30 per cento di cui sovra, il patrono laicale dovrà inoltre, ecc.*

Quest'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore sembra accettata dalla Commissione.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Signori, l'articolo quinto nuovamente proposto dalla Commissione conteneva innanzi tutto una vera inavvertenza, un vero errore, che si chiamerebbe quasi un errore di fatto. Per correggere questo errore io ho formulato quell'emendamento di cui ha dato lettura il presidente e che è accettato dalla Commissione, in virtù del quale emendamento, il 30 per cento che si paga dal patrono, nel caso in cui il patronato è meramente laicale, si deve ridurre al 15 per cento, quando si tratta di patronato misto.

Lasciamo da parte questa questione, il cui sviluppo sarebbe troppo lungo, sarebbe anche inutile, dappoichè è riconosciuta la necessità di quest'emendamento dalla Commissione stessa. Passo ad un'altra considerazione che riflette la mozione d'ordine per la quale ho chiesto di parlare.

Oramai la Commissione ha dovuto capire che il 30 per cento sul valore lordo dei beni componenti le cappellanie meramente laicali, ripugna alla Camera. Per altra parte la differenza tra le cappellanie laicali ed i benefici semplici di patronato laicale non è tanto grande quanto pareva a taluno. Credo che nella più parte dei casi la differenza tra le cappellanie laicali ed i benefici di patronato laicale consiste in ben poca cosa. La differenza consiste in un decreto del vescovo. I fondatori più devoti all'autorità del vescovo non si contentavano di fondare un'opera pia, un istituto religioso, si rivolgevano al vescovo perchè l'approvasse con suo decreto. Altri di spirito più indipendente, stimavano potersi prescindere dal decreto del vescovo.

Per noi, signori, questa differenza è poco degna di considerazione. Non credo che ci possa correre molta diversità fra la tassa che si abbia ad imporre sulla dote

delle cappellanie laicali, e quella che si abbia ad imporre sulla dote dei benefici semplici di patronato laicale. Onde deriva la conseguenza che, se la Commissione, cedendo al voto manifesto della Camera, ridurrà di molto la tassa sulla dote delle cappellanie laicali, vorrà anche ridurre considerevolmente l'altra tassa che il suo articolo 5 impone sulla dote dei benefici semplici di patronato laicale. Ma al punto in cui la discussione giunse, in quest'urto orribile di opinioni individuali, grandemente diverse che scoppiarono da tutte le parti, noi non possiamo operare una votazione regolare, una votazione ben determinata, e con quel sicuro indirizzo che si richiede in una materia di tanta rilevanza, e tanto compromettente per gl'interessi di tante famiglie.

Io crederei cosa prudente che tutti gli emendamenti fossero rinviati alla Commissione, con questo mandato, che sia notabilmente ridotta la tassa per le cappellanie laicali, ed anche per i benefici semplici di patronato laicale. In quest'occasione la Commissione potrà anche dare una soddisfazione alle istanze di coloro che trovano inutile, anzi dannoso quel circuito col quale i beni si fanno passare al demanio e poi ritornare alle famiglie. Nel sistema della Commissione questo era utile; perocchè col 30 per cento sul valore lordo dei beni, non conviene certo a tutte le famiglie di accettare questo regalo: non si potrebbe dunque imporre la devoluzione diretta dei beni alle famiglie col carico di pagare il 30 per cento, oltre ai pesi che non si deducono e che potrebbero superare il rimanente valore: quindi la necessità di depositare i beni presso il demanio, salvo la facoltà alle famiglie che ne trovassero la convenienza di rivendicarli sottoponendosi ai carichi. Ma se la Commissione vorrà ridurre in termini più discreti e la tassa sui benefici semplici e quella sulle cappellanie, quando sia tolto ogni dubbio sulla convenienza delle famiglie di approfittare di questo scioglimento, allora la Commissione potrà anche proporre il passaggio diretto ed immediato dei beni alle famiglie, mediante quei più lievi oneri, che saranno in tutti i casi accettabili.

PRESIDENTE. Prima di tutto darò lettura...

FERRARIS, relatore. La Commissione però desidera di spiegarsi su questa mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Sta bene, ma prima darò lettura dell'emendamento che ha proposto l'onorevole Pescatore.

PLUTINO AGOSTINO. Vi è un altro emendamento proposto da me e da altri.

Una voce dal banco della Commissione. Ma gli emendamenti non possono nascere improvvisamente.

PLUTINO AGOSTINO. Mi si permetta di dire poche parole sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Prima lo faccia tenere al banco della Presidenza.

Ora do lettura di tutti gli emendamenti.

Questo è dell'onorevole Pescatore, e sarebbe anche accettato dalla Commissione.

MASSARI, segretario. (Legge) « Il patrono laicale avrà diritto...

PESCATORE. (Interrompendo) No, no; non è quello.

PRESIDENTE. Io lo aveva letto come me lo aveva mandato l'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Il presidente ha letto bene, ma ora il segretario legge male.

PRESIDENTE. Il segretario legge anche bene, ma legge l'emendamento presentato dall'onorevole relatore alla Presidenza, siccome proposto dall'onorevole Pescatore e accettato dalla Commissione.

PESCATORE. L'emendamento consiste in poche parole: favoriscano di mettersi sott'occhio il secondo capoverso dell'articolo 5:

La Commissione dice così:

« Qualora il padronato fosse misto, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio. »

Il mio emendamento corregge in questo modo:

« Qualora il padronato fosse misto, ridotto al 15 il 30 per cento di cui sopra, » il resto come nell'articolo.

Perchè voler far pagare al patrono il 30 per cento ancora, e il nuovo onere, come è espresso in questo capoverso, sarebbe un vero errore.

PRESIDENTE. È appunto come io aveva annunziato alla Camera l'emendamento proposto dall'onorevole Pescatore, ma ripeto che l'onorevole relatore della Commissione ne ha presentato un altro dicendolo concordato tra l'onorevole Pescatore e la Commissione.

PESCATORE. È così; ma la differenza sta nella maggiore semplicità della formola.

L'onorevole relatore insiste?

FERRARIS, relatore. Io prego la Camera di considerare alla impossibilità materiale per il relatore e per la Commissione di dare il loro giudizio sopra emendamenti che sorgono improvvisi e confusi in tale e tanto contrasto di sostanze senza alcuna conformità col testo in discussione.

Dirò alcunchè in ordine alla mozione dell'onorevole Pescatore, alla quale non intesi colle parole che ora ho profferite dare appoggio; anzi all'opposto.

La Commissione è perfettamente convinta di avere per quanto sta nelle proprie forze considerato tutti i lati della questione, e facendosi uno scrupolo di seguire tutti i ragionamenti che vengono esposti in questo recinto, onde illuminare la propria coscienza per vedere quali siano gli emendamenti che si possono adottare; nè ha bisogno di ulteriore esame. Ma quando piacesse alla Camera di rimandare gli emendamenti alla Commissione, e quando essa venisse, come già venne per quest'alinea secondo, spontaneamente ad una nuova formola, sorgerebbero sempre gli stessi incon-

venienti, gli stessi emendamenti, gli stessi sottoemendamenti, e ci metteremmo in una condizione nella quale temo si renderebbe impossibile qualsiasi deliberazione.

Io prego gli onorevoli proponenti a vedere di fare in modo che essendovi una formola, sia pur essa imperfetta, si proceda per emendamenti modificativi, soppressivi od aggiuntivi alla formola stessa; altrimenti se tutti, massime quando riproducono la stessa idea, nessuno dei proponenti si adagia a concordare in una forma almeno approssimativa della medesima ed istessissima idea, come mai può la Commissione fare il suo ufficio? Come mai può la Camera pronunziare sopra emendamenti i quali, se per una parte possono fino ad un certo punto concordare e sovrapporsi, per altra parte ne discordano in guisa a non potersi riattaccare?

Io quindi supplico la Camera, e spero che essa vorrà a questo riguardo concorrere nell'avviso della Commissione la quale ha soprattutto un desiderio grandissimo che si possa venire ad una risoluzione qualsiasi; la supplico, dico, affinchè voglia dare un eccitamento a tutti gli onorevoli deputati perchè le loro proposte siano, se non concordi, in rapporto per quanto è possibile colla formola che è stata presentata dalla Commissione, altrimenti si eccederanno le forze non solo della povera intelligenza del relatore, a cui si fece replicato invito e cenno in questa medesima tornata, ma io credo che nessuna Commissione potrebbe adempiere come si conviene al suo mandato.

Con questa preghiera io conchiudo le mie parole relativamente alla mozione d'ordine; e se la Camera la rigetterà, mi farò a sottoporre brevissime osservazioni in merito a tutte le proposte che vennero fatte.

SANMINIATELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Permetta, prima di mettere ai voti la mozione d'ordine o di dar la parola ad altri, io leggo tutti gli emendamenti non ancora comunicati.

L'onorevole Sanguinetti dopo il 4° alinea dell'articolo 5 propone di sopprimere l'alinea 5° della Commissione, e disostituirvi il seguente emendamento:

« I beni delle cappellanie laicali, di cui al n° 6 dell'articolo 1, sono per effetto di questa legge svincolati.

« I beni delle cappellanie laicali sono devoluti a chi possiede il diritto di patronato attivo e passivo.

« I beni degli altri enti, di cui nello stesso numero 6 dell'art. 1, e dei legati pii, sono pure, per effetto della presente legge, svincolati. Su questi beni sarà prelevato dal demanio, nei modi e nei termini sopraindicati, il trenta per cento. »

L'onorevole Catucci, come sottoemendamento, propone di togliere le parole *diano guarentigia per l'adempimento dei pesi*.

Appendice all'emendamento Cicarelli fatto dall'onorevole Praus: « Tutte le leggi precedenti che abbiano

accordato dei diritti che si trovano in opposizione colla presente disposizione rimangono abrogate. »

Gli onorevoli De Ruggeri, Agostino Plutino, Zizzi, Bove, Praus, Amaduri e Palasciano fanno questa proposta:

« I beni delle cappellanie laicali, dei legati pii, e delle prelature laicali disciolte si devolveranno a favore dei compatroni od eredi del fondatore, senza altro peso fuorchè d'una tassa del 4 per 100 del valore netto di essi. »

Finalmente l'onorevole Ferracciu propone che invece dell'ultimo inciso di questo articolo 5 proposto dalla Commissione, il quale è nei seguenti termini: « e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, del 30 per cento del valore dei beni stessi, sotto pena, in difetto, di decadenza. » egli propone che si dica così: « e mediante il pagamento della tassa di successione a termini delle leggi vigenti. »

Ora che ho annunziato tutti gli emendamenti che sono stati presentati, prima di tutto do la parola all'onorevole Sanminiattelli, ma lo avverto di tenersi alla mozione d'ordine.

SANMINIATELLI. Io ho bisogno d'insistere sulla mozione d'ordine fatta dall'onorevole Pescatore. Mi pare che le stesse parole pronunziate dal relatore abbiano messo in rilievo l'importanza dei motivi che militano in favore di quella mozione d'ordine. Si potrebbe dedurre un'altra ragione anche dalla notizia, non so se sussistente, che mi è pervenuta, che la Commissione non manderà alla votazione l'articolo 5 tal quale lo ha proposto al principio della mattinata, ma lo manderà alla votazione nuovamente emendato.

Ma la giustizia e la necessità della mozione Pescatore risulta evidentemente dal numero e dalla varietà degli emendamenti che sono piovuti da tutti i banchi della Camera. Vero è che tutti codesti emendamenti contengono un concetto comune, e collo stesso loro numero dimostrano la ingiustizia della proposta della Commissione. Ma appunto per ciò io non vorrei che per far presto e a motivo della loro varietà di forma venissero sacrificati successivamente, e ne derivasse per conseguenza alla fine l'adozione della proposta della Commissione generalmente combattuta per un concetto d'ingiustizia da tutti gli emendamenti.

So che si possono accusare di irregolarità questi emendamenti, o almeno alcuni di essi, perchè sono venuti nella mattinata; ma la Commissione debbe essere la prima a chiamarsi in colpa di questa irregolarità, perchè infine la Commissione è stata essa che ha cambiato radicalmente la lezione dell'articolo 5, e ci ha presentato appunto stamane la sua nuova lezione.

Mi rincrescerebbe dunque moltissimo che un argomento di tanta rilevanza, come fu detto, cui sono legati gli interessi e su cui sono rivolti gli occhi di tante famiglie, non fosse trattato con quella pacatezza e ponderazione che merita; perciò credo che sarebbe

cosa giusta il rimandare a domani la votazione, mettendo così qualche tempo in mezzo prima di venire ai voti, perchè ne profittino gli autori degli emendamenti o per ritirarli o possibilmente trovarsi d'accordo nel propugnare questo o quello dei medesimi, il relatore, per pigliar quel partito che stimerà più opportuno, tutti, onde potere, in cosa di tanto momento, deliberare con piena cognizione di causa e tranquillità di coscienza.

RATTAZZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Gli onorevoli preopinanti che proposero vari emendamenti sopra questo articolo quinto, si potrebbero facilmente intendere colla Commissione, quando fosse risolta qualcuna delle questioni più gravi intorno cui sono divise le parti, quella soprattutto che concerne l'ammontare dell'imposta che si dovrebbe porre a carico degli enti morali, che verrebbero soppressi, o per dir meglio a carico di coloro che acquisterebbero le proprietà di questi enti, pel fatto di questa soppressione. A mio avviso, quando la Camera avrà deciso questo punto, il resto facilmente si può aggiustare d'accordo, perchè le differenze non sono più d'alcuna importanza.

Ora, se la Camera me lo permettesse, vorrei fare una proposta sopra questo argomento. Ella si ricorderà che, allorquando ho parlato del progetto della Commissione, io non ho esitato a dichiarare che ero dissenziente dal di lei voto relativamente alla devoluzione che essa proponeva doversi fare di questi beni a favore dello Stato. A me pareva che si trattasse di una proprietà privata, la quale dovesse essere conservata per coloro che vi hanno diritto, e non si potesse quindi confondere questa proprietà con degli enti ecclesiastici, la cui indole e natura è talmente diversa, e deve essere quindi regolata con altri principii.

Ma, nel tempo stesso, o signori, ho soggiunto come, ammessa pure la devoluzione a pro dei privati di quelle proprietà, non si potesse a mio giudizio contendere allo Stato il diritto medesimo, nell'atto in cui rendeva libera la proprietà, d'imporre una tassa straordinaria, la quale colpisse i possessori, che venivano a conseguire la libera disponibilità di detti beni, in conseguenza dello svincolamento, che si ordinava. In questa via è entrato oggi anche la Commissione ed ha accettato questo principio.

La differenza sta solo nel vedere quale debba essere il montare della tassa che lo Stato abbia da imporre per questa libertà che si concede ai possessori stessi.

La Commissione propone il 30 per cento. Veramente se si dovesse tener conto delle strettezze dell'erario il 30 per cento non sarebbe eccessivo. Credo anzi che, quand'anche si andasse più in là, forse non si andrebbe quanto potrebbe essere opportuno e conveniente; ma, dico il vero, pare anche a me alquanto grave la proporzione del 30 per cento per la concessione che si fa

dallo Stato: certo una simile imposta non può considerarsi come uno spoglio assoluto, ma sino ad un certo punto, pareggiando il terzo, può equipararsi ad una specie di spogliazione.

È quindi incontestabilmente alquanto grave, e tanto più mi pare grave, se tengo conto delle norme che si sono seguite in altre circostanze e da altre legislazioni tuttavolta che si sono fatte soppressioni di tal natura, e che per effetto loro si è concesso la libera disponibilità di beni della stessa natura.

Per altro non posso nemmeno consentire alle istanze ed agli emendamenti proposti da alcuni, i quali vorrebbero ridurre pressochè a nulla questa tassa. Io, ad esempio, non potrei aderire all'emendamento dell'onorevole Ferracciu, il quale non vorrebbe che il pagamento di un solo diritto di successione, e così il diritto che ordinariamente si paga da chiunque acquista la proprietà per atto di ultima volontà.

Io prenderò volentieri l'idea che ha messo innanzi l'onorevole Ferracciu, quella del pagamento di un diritto di tassa di successione, ma a luogo di dire *un diritto di successione*, proporrei *due diritti di tassa di successione*; uno viene naturalmente da una tassa che si paga ordinariamente...

(Vari deputati a destra e a sinistra domandano la parola. — Interruzione del deputato Ferracciu.)

... nel caso di successione di proprietà, l'altro per la concessione straordinaria che si fa di rendere perfettamente liberi questi beni, che prima erano vincolati.

Se la Camera aderisse a quest'idea, manifestata nell'emendamento del deputato Ferracciu, e si portasse questa tassa ad un doppio diritto di successione, in allora si potrebbero pareggiare, sottoponendoli alla tassa medesima tanto gli enti delle cappellanie laicali, quanto quelli dei benefizi ecclesiastici di patronato laicale, e così verrebbe anche soddisfatto l'onorevole Pescatore, il quale ben a ragione, secondo il mio modo di vedere, non trovava per l'oggetto di questa legge differenza sostanziale tra gli uni e gli altri; se, dico, la Camera aderisse a questo pensiero, io pregherei gli onorevoli proponenti, i quali vorrebbero spingere al di là la riduzione delle tasse, ad acquetarsi a questa proposta e passare così alla votazione di quest'articolo, lasciando che la Commissione possa intendersi cogli altri oppositori, il che credo si potrà facilmente conseguire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plutino.

PLUTINO AGOSTINO. Io prego gli onorevoli colleghi ed il signor presidente del Consiglio di approfondire un poco qual è questo diritto che esige il Governo.

Le cappellanie laicali, signori, non sono altro che un titolo di dotazione della famiglia.

Da tre o quattro secoli esistono nelle nostre famiglie dei beni ai quali i nostri antenati hanno assegnato

qualche fondo, onde si possa dire una messa a comodo dei villici che stanno distanti dalla parrocchia. Si è stabilito una cappellania; si è detto: se c'è prete in famiglia, il prete usufruirà i beni e dirà la messa; e se non c'è prete in famiglia, l'erede legittimo di questi beni procurerà che si dica la messa. (*Conversazioni rumorose*) Non v'interviene vescovo, non v'intervengono parrochi, non c'interviene il Governo; era pura e semplice devozione di famiglia, e questo è il significato delle cappellanie laicali.

Alcune di queste famiglie, seguendo, le tradizioni dei loro antenati, hanno continuato a far dire le messe, altre hanno pensato meglio di non farne dire affatto, e da moltissimo tempo ci sono delle cappellanie laicali le quali sono usufruite senza pagare che la pura e semplice prestazione di un canone.

Nel 1790, colla legge di riversibilità, il Governo che cosa ha fatto? Ha mantenuto puramente e semplicemente senz'alcun diritto il possesso dei beni a coloro che l'avevano in enfiteusi a 29 anni, oppure in perpetuità. Oggi il Governo che viene a riconoscere? Niente, perchè i cappellani laicali, ossia i possessori di queste cappellanie laicali sono nel pieno esercizio dei loro diritti di proprietà. Il Governo viene a porre una doppia tassa dei diritti di successione; ma essi diranno: noi succediamo per diritto, il possesso di queste cappellanie è nostro.

Per conseguenza prego il signor presidente del Consiglio a persuadersi che egli produrrebbe puramente e semplicemente l'impressione di una vera spogliazione.

Questa è una gratuita ingerenza del Governo in affari che non lo riguardano nè punto nè poco. Se il signor presidente del Consiglio vuole sospendere la questione, la sospenda e s'informi quanti casi ci sono nel modo preciso in cui io gli ho indicati. (*Rumori d'impazienza*)

Quando si viene a far rendere un tributo alle finanze italiane, quando si addivene a pagare un diritto di successione è tutto quello che si può fare. Per me, francamente, sento che la coscienza non mi permette di votare una legge superiore ad un puro e semplice diritto di successione.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Prego l'onorevole Plutino ad avvertire che questi cappellani pei quali egli tanto s'interessa, non hanno poi soltanto l'usufrutto di questi beni, ma sono posti in una assoluta disponibilità.

PLUTINO AGOSTINO. Ma l'aveva la famiglia.

Voci. No! no!

PLUTINO AGOSTINO. Sì, sì.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. La famiglia non l'aveva.

Il patrono doveva nominare qualcuno della famiglia,

se vi era alcuno che fosse nella condizione di potere essere nominato, ma se non v'era, in allora il patrono attivo era costretto a fare la nomina fuori della propria famiglia.

Vede adunque quanta maggiore importanza acquista la condizione di questi patroni.

L'onorevole Plutino può fare atti negativi quanto gli piace, ma se avesse studiato alquanto il diritto canonico, in questa parte certo non farebbe segni di denegazione.

Dunque questa era la condizione dei patroni. Ora invece vengono ad acquistare la proprietà assoluta.

Ma vi ha un altro vantaggio che vengono, per effetto di questa legge, ad acquistare i patroni, e lo stesso investito del beneficio o della cappellania laicale, e questo vantaggio è la liberazione dall'obbligo della quota di concorso.

Oggidì, se non imponete qualche cosa di più, che ne avviene? Nè avviene che l'investito del beneficio si trova di essere pieno ed assoluto proprietario, senza avere nemmeno più l'obbligazione di corrispondere all'erario la quota di concorso a cui sarebbe soggetto nella qualità di cappellano.

Ora, io domando, quando si concedono questi vantaggi, perchè non volete che lo Stato, il quale concede questo beneficio, non possa trovare almeno un compenso per quella perdita che viene egli stesso a risentire? Pare a me che il compenso di una tassa non sia poi una cosa eccessiva. Se si trattasse di una devoluzione ad un estraneo si dovrebbe pagare il 10 per cento. Ora, il patrono che viene ad acquistare di più, che viene ad avere una liberazione che non potrebbe giammai ottenere, è giusto che paghi qualche cosa di più. Si assicuri l'onorevole Plutino che questo non è punto eccessivo.

GUERRIERI. (*Della Commissione*) Io ho chiesto la parola per rispondere a nome della Commissione all'onorevole presidente del Consiglio, il quale diceva, che la differenza principale consisteva nella entità della tassa, quanto ai benefici e quanto alle cappellanie. Ora, io mi permetterò di osservare che c'è una seconda differenza la quale è egualmente importante, secondo me, ed è il pareggiamento di queste due istituzioni.

Se è vero che si possa chiamare tassa di svincolo quella che si riferisce alle cappellanie, perchè le cappellanie non fanno veramente parte del patrimonio ecclesiastico, non è egualmente vero che questo criterio si possa applicare al 30 per cento che noi domandiamo ai benefici di patronato laicale, perchè, siccome è noto, i benefici di patronato laicale, essendo entrati nel patrimonio ecclesiastico, formano parte dell'asse ecclesiastico, ed essi devono essere sottoposti a quel trenta per cento che su tutto l'asse ecclesiastico abbiamo voluto imporre.

Non bisogna dimenticare che qui dobbiamo occu-

parci anche di un provvedimento finanziario, e non solo di un provvedimento politico, ed in questa parte la Commissione non potrebbe accettare che la tassa del 30 per cento sia diminuita quanto ai benefizi di patronato laicale.

Quanto alle cappellanie, io credo che la transazione proposta dall'onorevole presidente del Consiglio possa essere accettata dalla Commissione; perchè, sebbene le cappellanie abbiano un carattere che si accosta molto ai benefizi, tuttavia avvi una differenza e quindi si può accettare benissimo una tassa di svincolo che corrisponda al doppio dei diritti di successione.

Vi era poi un'altra differenza tra la Commissione e molti degli emendamenti che si riferivano alla guarentigia dei pesi. Io credo che la Commissione possa anche in questa parte concedere qualche cosa, tanto ai beneficiati quanto ai cappellani, rimettendosi alla loro coscienza.

Avvi poi una terza differenza la quale specialmente risulta dall'emendamento del deputato Sanminiatielli, il quale troverebbe un trapasso inutile nella proposta della Commissione, la quale farebbe entrare nel fondo del culto i beni dei benefizi, e poi darebbe l'opzione a questi beneficiati.

Osservo però che l'opzione che si concede ai beneficiati ha questo vantaggio, che tutte le volte che i beneficiati trovassero che le rendite dei benefizi non superassero la spesa, non si varrebbero di questa opzione, e questi beni rimarrebbero al fondo del culto.

In secondo luogo, quando all'atto della presa di possesso il beneficiato venisse a pagare quel quarto della tassa che s'impone, potrebbe egualmente sottrarsi a questo doppio trapasso, perchè, siccome è detto da noi, che nel termine di un anno potrà fare questo pagamento, non è escluso che lo possa fare anche all'atto della presa di possesso.

Finalmente si avvertirebbe che avremmo espressamente dichiarato, e saremmo pronti a dichiarare, che nel secondo passaggio non si pagherebbe la tassa di registro per questa rivendicazione, chè altrimenti sarebbe un nuovo onere imposto ai beneficiati.

Io credo che con queste dichiarazioni forse anche l'onorevole Sanminiatielli potrebbe accettare in questa parte il nostro sistema, che ha il vantaggio di dare maggior guarentigia all'erario, perchè rimanendo per un anno l'ente presso l'amministrazione del fondo del culto, il Governo sarebbe più assicurato, che la tassa verrà pagata dal beneficiato.

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Domando la parola per una mozione.

PLUTINO AGOSTINO. Mi permetta di dare un semplice schiarimento.

PESCATORE. Per un richiamo al regolamento.

Mentre l'onorevole Plutino parlava, io, e la mia voce venne forse coperta dalla sua, ho domandato la parola.

È impossibile adunque che ora l'onorevole Plutino possa aver diritto di parlare prima di me.

PRESIDENTE. Ma non si è sentito.

PESCATORE. L'ho domandata ad altissima voce.

PRESIDENTE. Siccome non fu inteso, e lo intendo ora, quando avrà parlato l'onorevole Plutino, avrà facoltà di parlare.

PLUTINO AGOSTINO. Il signor presidente del Consiglio abbia la bontà di ritenere che al Governo manca il titolo di esigere il diritto di concorso delle cappellanie puramente laicali, perchè queste cappellanie laicali hanno un'istituzione propria di famiglia; nè il Governo, nè la Chiesa ci hanno che vedere. Non ci sono titoli, non c'è prove, non c'è diritto. (*Rumori di dissenso*)

PESCATORE. Domando la parola.

PLUTINO AGOSTINO. Non c'è luogo a quota di concorso. Moltissimi di questi patroni di cappellanie laicali da tanto tempo non adempiono più agli obblighi imposti dai loro antenati, chè se n'è perduta perfino la tradizione. In conseguenza, io prego la Camera di ritenere che questa sarebbe un'ingerenza puramente gratuita. (*Conversazioni animate*)

Il signor presidente del Consiglio mi diceva: ma voi non avete studiate queste materie. Ora io gli risponderò che ho dovuto acquistare conoscenza delle medesime, avendo sostenuto per molti anni delle cause in proposito, in cui era interessata la mia famiglia. (*Rumoroso movimento*)

Io lo dichiaro francamente. In conseguenza, io so benissimo quale è la regola di diritto invalsa nei nostri tribunali. Ci sono state centinaia di decisioni in proposito. Anche i vescovi hanno voluto talvolta ingerirsi in queste cappellanie, e pretendere il diritto di farvi la visita, ma non è stato loro permesso.

Io ripeto che qui non ci hanno alcuna ingerenza, nè il Governo, nè la Chiesa; sono puramente istituzioni di famiglia. Ora, voi venendo a pigliare due quote di successione, il che significa il 20 per cento, voi ledete il diritto di proprietà. Fate quello che volete.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pescatore per una mozione d'ordine.

PESCATORE. Due parole soltanto per fare una proposizione.

Io parto dalla proposta fatta molto ragionevolmente dall'onorevole presidente del Consiglio, il quale vuole la tassa di successione fra gli estranei. Io credo che, avuto riguardo alla differenza esposta dai vari oratori fra le cappellanie e i benefizi ecclesiastici di patronato laicale, la tassa per i benefizi ecclesiastici di patronato laicale si possa stabilire in una doppia tassa di successione, cioè del 20 per cento. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanminiatielli.

SANMINIATELLI. Io prendo atto delle dichiarazioni

che la Commissione ha fatte per organo dell'onorevole Guerrieri, che, cioè, se si deve tenere fermo il sistema dell'indemniamento prima con poi la facoltà ai patroni di rivendicare, i patroni non dovrebbero essere per questo secondo passaggio assoggettati al pagamento di registro, e che questo nell'articolo sia espresso.

Prendò atto dell'altra dichiarazione, che, circa gli obblighi annessi ai benefizi, non debbono i patroni sopportare, sui beni ad essi devoluti in proprietà, oneri e garanzie ipotecarie.

Rimane allora semplicemente o principalmente la differenza fra l'ammontare della tassa proposta dalla Commissione per i benefizi e per le altre istituzioni di patronato laicale (a differenza delle prelature e cappellanie laicali), che la Commissione tien ferma nel 30 per cento, e l'ammontare della tassa proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, la quale sarebbe il doppio della tassa di successione fra estranei, cioè il 20 per cento.

Fra queste due proposte, la Commissione mi comparrà se io accetto quella dell'onorevole presidente del Consiglio a preferenza della sua.

E se mi fosse lecito aggiungere una parola (*No! no! — Rumori*), dirò che finalmente non conviene a noi, ritenuta la differenza che in diritto canonico intercede fra le cappellanie laicali ed i benefizi di patronato laicale, non conviene a noi in una legge economica di libertà dei beni, lo impadronirsi.

Comprendo anch'io, e pochi forse sentiranno al pari di me le necessità dell'erario; ma la prima fra le buone regole di finanza quella è di guardarsi dalle ingiustizie.

E per le prelature e cappellanie laicali in fine è già troppo a mio credere il 20 per cento sul prezzo lordo dei beni, perchè non debba reputarsi sufficiente pei benefizi.

Rammento inoltre alla Commissione che per i beni componenti la dotazione delle chiese ricettizie, essa ha voluto all'articolo 2, ormai votato, che tutta intiera la rendita corrispondente da iscriversi sia devoluta ai comuni. Ora, fra i comuni nei loro rapporti colle chiese ricettizie, e i patroni nei loro rapporti coi benefizi, io sto per i patroni.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerrieri ha facoltà di parlare.

GUERRIERI. Per confutare l'onorevole Sanminiatielli che ha parlato, non ho bisogno che di leggere quanto l'onorevole Sanminiatielli ha scritto. Egli stesso nell'articolo 5 che proponeva di sostituire all'articolo della Commissione faceva una differenza tra le cappellanie e le prelature laicali dalle altre istituzioni di patronato laicale (*Bene!*); per le cappellanie e prelature laicali vi proponeva il quadruplo di un'annata di quota di concorso, e pei beni dei benefizi ed altre istituzioni di patronato laicale una somma equivalente pei primi al

terzo, pei secondi ai due terzi della rendita; e così egli domandava più di noi, chiedendo il terzo, perchè, supposto che la rendita accertata sia conforme al vero, il 30 per 100 è minore del terzo che corrisponde al 33 e mezzo per 100.

Dunque io prego l'onorevole Sanminiatielli di mettersi in armonia con sè stesso.

SANMINIATELLI. Domando la parola per un fatto personale. (*No! no! — Rumori continuati*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

SANMINIATELLI. Io dichiaro che ho modellato il mio articolo sull'articolo 1 della Commissione, perchè so che in Parlamento bisogna ben distinguere tra ciò che uno crede vero, e ciò che uno spera poter ottenere dall'assenso di molti colleghi.

Del resto io ricevo la lezione, di cui non me ne so a male, perchè conosco la gentilezza dell'animo suo, ma la rinvio all'onorevole Guerrieri ed a' suoi colleghi, imperocchè dall'ultima proposta della Commissione, che non so se sia la terza o la quarta, io mi potrei appellare alla seconda od alla prima serie de' suoi emendamenti per cui essa ha creduto di dover passare.

MASSARI GIUSEPPE. Bravo! bravo!

PRESIDENTE. Pongo ai voti prima di tutto la mozione d'ordine stata fatta dall'onorevole Pescatore.

PESCATORE. Scusi, non può più aver luogo.

SANGUINETTI. Domando la parola.

Molte voci. No! no! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non do più la parola a nessuno.

Gli onorevoli De Ruggeri e Catucci avrebbero modificato in questi termini il loro emendamento che corrisponderebbe in parte, se non erro, alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio:

« I beni delle cappellanie laicali e i legati pii delle prelature laicali disciolte si devolveranno a favore dei compatroni ed eredi dei fondatori, senz'altro peso fuorchè di una tassa doppia di successione del valore di essi. »

Comunque sia, io credo necessario che l'onorevole relatore della Commissione non solamente dia la sua opinione su questa materia, ma che modifichi il suo primo articolo onde io lo possa mettere ai voti.

FERRARIS, relatore. Se la Camera permette, vedrà che potremo giungere alla votazione dell'articolo e intenderci sopra tutte le differenze che emergono dai vari emendamenti.

Io mi credo a quest'ora dispensato dal dar ragione dell'articolo, e me ne credo dispensato a malgrado di un'approvazione che mi duole avere udito partire dallo stesso banco della Presidenza alle ingiuste parole di chi fa alla Commissione appunto di variare; a quella Commissione, cui spesso si dà carico di troppa tenacità nei suoi propositi, si dà ora censura di mutabilità, perchè, stando salda nella massima, adotta alcuni temperamenti per tentare di conciliare le diverse e contrarie sentenze che sorgono nella discussione.

I temperamenti adottati dalla Commissione sono sempre espliciti, ragionevoli, coordinati.

Dunque vediamo questo articolo.

Io vorrei che la Camera mi permettesse solo di spiegare quasi nella sua materialità il congegno del nostro articolo, e senza entrare in questioni di diritti. Abbiamo detto *rivendicare* riguardo ai patroni dei benefici semplici, ed abbiamo imposta la pena della decadenza ai patroni delle cappellanie laicali, i quali non paghino, precisamente per assicurare l'amministrazione del fondo del culto e tutti gli interessati, che coloro, i quali si trovano nella condizione di poter profittare, abbiano essi medesimi interesse di eseguire la legge. Altrimenti, se non adottassimo queste cautele, se noi lasciassimo in sospenso la proprietà di questi beni, quale sarebbe la conseguenza, o signori? Che dovrebbe l'amministrazione del fondo pel culto, o la Commissione provinciale, o coloro, insomma, cui spetta istituire altrettanti giudizi per andare a cercare quello che l'onorevole Plutino indicava. Invece coloro i quali hanno delle possessioni sottoposte a questa fondazione saranno costituiti senz'altro in mora di fare la dichiarazione di ozione ed a pagare; in difetto, se sono benefici di patronato laicale, i beni resteranno in proprietà del demanio; se sono semplici cappellanie laicali decadranno dal diritto di ritenere questi beni medesimi, dei quali la proprietà ripassa al demanio cui per massima si devolvono.

Io credo che queste dichiarazioni congiunte a quelle che si facevano dall'onorevole mio collega, Guerrieri-Gonzaga, le quali dicevano che il periodo di un anno è un termine di favore concesso, il quale non esclude per nulla che il patrono del beneficio semplice, o possessore, cui deve profittare la devoluzione dei beni delle cappellanie laicali eseguiscono immediatamente il primo la sua dichiarazione, il secondo il pagamento, e per tal modo pongano se medesimi in una condizione normale, definitiva, irrevocabile, ed abbia, d'altro canto, l'amministrazione, incassato, senza liti, il valore a questa riservato. Le forme, le cautele di questi atti sono di diritto comune, e saranno oggetto di provvedimenti amministrativi, o di massime per regolamenti di disciplina o d'istruzioni, ovvero di provvedimenti speciali per ogni caso. Ciò prestabilito, veniamo subito alle clausole le quali formerebbero come un sotto-emendamento della nostra proposta. La Commissione, secondo le dichiarazioni che vennero fatte, proporrebbe di dire: *con atto regolare esente da tassa di registro*. Questo è l'atto regolare che si deve fare dal patrono del beneficio semplice.

Avevamo detto « diano guarentigia per l'adempimento dei pesi. » Siccome la Commissione si troverebbe disposta ad introdurre una gradazione minore a beneficio delle cappellanie laicali, così ora siamo e dobbiamo anche essere logicamente disposti a dimi-

nuire d'alquanto i pesi, i carichi, le obbligazioni che si vogliono imporre ai patroni dei benefici semplici, epperò la Commissione, in questo intendimento, è d'avviso si cancellino quelle parole. Ma a questo riguardo, è necessario che s'intenda bene come, i pesi annessi alla fondazione, potendo costituire dei diritti per cui vi siano dei terzi, ai quali per questo competenza, per questi casi, rimane stabilito che la legge, non parlando di pesi, ne lascia l'adempimento, come dicono i giuristi, nei termini di diritto: così se vi sarà un terzo, sia anche il vescovo, al quale spettasse avere azione giuridica a far valere avanti ai tribunali l'adempimento di questi pesi, siccome questa legge nulla statuisce intorno a questi pesi, così la questione rimarrà nella condizione di diritto attuale, cioè, sì e come si trovano attualmente, come se la presente legge non fosse stata sancita. La legge, in una parola, dichiara, che essa ne toglie, ne aggiunge a questi pesi, e ne lascia l'esperimento a chi possa avervi legittime ragioni.

Questa è l'interpretazione il senso dell'emendamento soppressivo. Noi non abbiamo alcuna difficoltà di aggiungere alle parole che stanno nell'ultimo capoverso, *i beni delle cappellanie*, anche quelle *delle prelatore*, volendole considerare nella stessa condizione di diritto.

Una spiegazione è necessaria per le parole che abbiamo aggiunte di *legati pii*, e ciò per allontanare il sospetto che forse dettava all'onorevole Sanguinetti la sua proposta. Noi abbiamo avuto l'onore di spiegarvi ripetutamente come dei *legati pii* ne siano di due sorta: gli uni hanno esistenza e personalità giuridica distinta, gli altri non sono che semplici oneri, sono imposti agli eredi, al possessore d'un fondo, e via discorrendo. Or bene, i *legati pii* della prima qualità sono quelli che sono soppressi; a questi soltanto si debbono riferire le dichiarazioni che stanno in questo articolo, non al certo agli altri *legati pii*, che sono semplici oneri; e l'onorevole Plutino mi sembra che abbia fatto confusione a questo proposito, poichè i *legati pii* della seconda qualità, sebbene abbiano taluni caratteri ed apparenze delle cappellanie, o, meglio, sebbene talvolta, nell'effetto pratico, gli uni e gli altri non siano gran fatto differenti, non sono però vere cappellanie, ma semplici legati di messe, di rosari, come egli diceva, e di altri simili uffizi o servizi di culto.

Con queste spiegazioni, credo che anche l'onorevole Sanguinetti si dovrebbe tenere pago, perchè questa menzione di *legati pii*, si riferisce solo a quelli che sono accennati nel numero 7 dell'articolo 1, di cui vi abbiamo presentato un progetto che attende la vostra deliberazione.

Con questo emendamento e questa dichiarazione, la Commissione prega la Camera di volere adottare l'articolo quale fu da essa modificato.

PESCATORE. Domando di parlare per una dichiarazione.

FERRARIS, relatore. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Guerrieri-Gonzaga, la Commissione accetta la surrogazione delle parole *della doppia tassa di successione fra estranei* alle parole con cui è detto *del 30 per cento, ecc.*

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci ha facoltà di parlare.

CATUCCI. L'onorevole mio amico De Ruggeri ha presentato un emendamento perchè le cappellanie laicali fossero sottoposte al pagamento di una doppia tassa di successione: ma io fo riflettere alla Commissione che, se questa doppia tassa di successione s'intendesse come nella linea retta, secondo che interpreto che sia l'opinione del proponente, allora starebbe bene, ma se, per avventura, questa doppia tassa s'intenda come fra estranei, allora vede la Camera che noi andiamo al 20 per cento, ed il 20 per cento, calcolato sul lordo e non sul netto, volendosi però stare alla dizione dell'articolo formulato dalla Commissione. Dio non voglia che si venga a questo divisamento. Udite, o signori, ve ne prego; udite, la materia è grave, ripeto, udite! udite!

Noi versiamo in un equivoco, ed è questo: si vuol confondere il giuspatronato con le cappellanie laicali...

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Scusi, quando si parla di diritto di successione, si tratta del modo con cui si percepisce il diritto di successione.

Mi pare che dovrebbe essere soddisfatto.

CATUCCI. Se mi si dice che a carico del primo vi debba essere una tassa, ne trovo la ragione, ma importa poi a carico delle cappellanie laicali, per lo meno è una stranezza.

E di vero le cappellanie laicali costituiscono una proprietà privata, che tuttavia è nelle famiglie. Con lo scioglimento delle stesse nessun vantaggio acquistano le famiglie, poichè hanno quello stesso obbligo morale che avevano prima, per esempio, di far celebrare le messe, nè con lo scioglimento delle stesse vengono private dal detto obbligo; lo avevano moralmente prima, lo avranno moralmente dopo: come dunque gravare queste famiglie di una tassa, e nientemeno che del 20 per cento?

Sappiate, o signori, che le cappellanie laicali non possono andare sottoposte a tassa veruna, appunto perchè non vi è alcun corrispettivo con l'abolizione delle cappellanie medesime; corrispettivo che noi troviamo nell'abolizione degli altri enti di che parla la legge in discussione; corrispettivo, ripeto, che noi non troviamo nell'abolizione delle cappellanie laicali, che costituiscono semplice divozione di famiglia, un semplice peso di coscienza, come rimarrebbe anche con l'abolizione stessa. A che dunque il pagamento del 20 per cento?

Ora in questo modo voi non potete gravare queste proprietà? No, no, no.

Voci. Basta! basta!

CATUCCI. Quindi io credo che, se si facesse una distinzione chiara tra patronato laicale e cappellanie laicali, queste non potrebbero andare soggette ad alcuna tassa, perchè contengono una proprietà meramente privata che il Governo non può toccare.

Ma io, facendo plauso alle istanze fatte, avuto riguardo alle finanze dello Stato, aderisco a che le cappellanie laicali sieno pure gravate di una tassa; ma però di una tassa di successione diretta. A me sembra che, non dovendosi nulla, piegarsi al pagamento di una tassa successoria, è pure un sacrificio; diversamente verremmo ad imporre sulla proprietà un'altra specie di fondiaria, che urterebbe con tutti i principii di giustizia.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti insiste perchè si metta ai voti il suo emendamento?

SANGUINETTI. Io dichiaro di ritirare il mio emendamento. (*Bravo! Bene!*)

Lo ritiro e m'associa alla proposta del presidente del Consiglio.

Mi duole però che il signor presidente non mi abbia dato la parola quando si trattava di svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, mi rincresce che ella si dolga (*Ilarità*), ma è venuta la mozione d'ordine, che lo ha impedito; e come non ho dato la parola all'onorevole Sanguinetti, così non l'ho data agli altri che hanno proposto altri emendamenti.

Così non ho dato facoltà di parlare nemmeno all'onorevole Ferracciu, perchè è venuta la mozione d'ordine che ha interrotto la discussione sugli emendamenti.

DÌ SAN DONATO. Non sia tanto suscettibile.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si procederà ai voti, ma bisogna che io prima di tutto domandi agli onorevoli proponenti di tutti questi emendamenti se insistono perchè io li metta ai voti.

SANMINIATELLI. Faccio una dichiarazione uguale a quella dell'onorevole Sanguinetti. Ritiro il mio emendamento e mi associa alla proposta dell'onorevole presidente del Consiglio. Ma farò osservare che non so se a quest'ora sia stata concretata...

PRESIDENTE. Ora sentiremo.

SANMINIATELLI... se sia stata portata al banco della Presidenza, perchè altrimenti intenderei di non avere rinunciato.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Il mio emendamento è semplice: invece di dire « il 30 per cento con la diminuzione o no del peso, » direi semplicemente « un doppio diritto della tassa di successione. »

Del resto, per quanto concerne la denominazione, sarei io pure d'avviso che abbiassi a dire *cappellanie di patronato laicale*, anzichè *cappellanie lai-*

cali, e sono quindi in ciò d'accordo con l'onorevole Catucci dal quale però dissento in quanto alla natura di esse cappellanie laicali, perchè le medesime, nel senso che vennero dallo stesso designate, non hanno nulla che fare cogli enti che ora si tratta di sopprimere.

SANMINIATELLI. Dunque in questo stato di cose rinunzio al mio emendamento e mi associo a quello proposto dal signor presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Prima di domandare a tutti coloro che hanno proposti emendamenti se insistono o se li ritirano, io leggerò l'articolo 5 come è proposto dalla Commissione, dopo la modificazione proposta dal signor presidente del Consiglio.

« I patroni laicali ed i benefizi, di cui al n° 5 dell'articolo 1, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che, nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi, calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì e come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo nei rapporti cogli investiti e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il patronato fosse misto, sarà ridotto alla metà il 30 per cento di cui sopra; il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati con la presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 6 dell'articolo 1, e dei legati pii, s'intenderanno, per effetto della presente legge, svincolati salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. La mia proposta era che la doppia tassa di successione dovesse applicarsi tanto ai benefizi di patronato laicale, quanto alle cappellanie laicali, perchè, a mio credere, non vi ha una differenza sostanziale tra questi due enti....

PLUTINO ANTONINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Concorde la Commissione?

FERRARIS, relatore. No, la Commissione mantiene, pei benefizi di patronato laicale, la sua proposta di pagamento del 30 per cento.

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. A me non pare che vi debba essere differenza come aveva

anche sostenuto l'onorevole Pescatore. Io credo che nella sostanza si tratta di identica natura, non c'è che una semplice erezione per parte dell'autorità ecclesiastica la quale costituisce quasi come un patrimonio ecclesiastico, ma in fondo sono proprietà private, a mio avviso, tanto i beni dei benefizi di patronato laicale, quanto quelli delle cappellanie laicali; perciò non vedo ragione di fare differenza.

Qui sta il punto di divergenza che vi sarebbe fra la Commissione e molti che hanno proposto questi emendamenti.

PRESIDENTE. È per questo appunto che richiamavo l'onorevole relatore per vedere se concordava.

PLUTINO ANTONINO. Io faccio osservare che c'è una immensa differenza tra questi due enti, perocchè i beni delle cappellanie laicali e dei legati pii restano nelle famiglie.

In conseguenza sono due cose perfettamente distinte, e io credo che si debba fare differenza tra un'imposta che si mette sui beni di un ente ecclesiastico e quella che si mette sui beni che sono posseduti dalla famiglia.

PISANELLI. In quest'ultima parte dell'articolo si dice:

« I beni delle cappellanie di cui al numero 6 dello articolo primo e dei legati pii. » Ora questo numero 6 non è ancora votato, e in conseguenza non so come si possa ritenerli già annullati e soppressi quando non abbiamo ancora votato il numero sesto.

GUERRIERI. Cade ora in acconcio di ricordare una prescrizione del nostro regolamento. Quando si tratta di modificazioni che non turbano la legge, ma solamente si riferiscono al coordinamento degli articoli, è serbata alla Commissione dal regolamento, al fine della discussione, la facoltà al relatore d'indicare alla Camera quelle variazioni che non modificano le votazioni, ma solamente le mettono in ordine. Quindi si terrà conto allora delle osservazioni dell'onorevole Pisanelli, per modo che se quell'articolo sarà scomparso od avrà un altro numero, si farà riferimento a quello che la Commissione avrà stabilito.

PISANELLI. Ma qui l'osservazione è sostanziale, in quantochè io non consentirei che nel numero sesto si soppressero i legati pii; in conseguenza non potrei qui votare.

Non si tratta di questione di forma, ma di sostanza, e non solamente io scorgo un'immensa differenza tra i benefizi e le cappellanie, ma non c'è rapporto veruno tra un beneficio ed un legato pio.

SANMINIATELLI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io propongo che la mozione del presidente del Consiglio tendente a far sì che la quota o tassa dovuta allo Stato sulle istituzioni di cui ci occupiamo, cioè del 20 per 100, ovvero del doppio diritto di successione, sia estesa a tutte le istituzioni contemplate in questa legge.

Io domando che questa proposta sia messa ai voti, e dopo che l'articolo sia rinviato alla Commissione.

PISANELLI. Domando la parola sulla posizione della questione.

Io desidererei che si ponesse diversamente la questione, cioè si ponesse ai voti se questa proposta del presidente del Consiglio di doppia tassa debba avere luogo prima pei patronati sopra i benefici, secondo pelle cappellanie.

SANMINIATELLI. Accetto.

FERRARIS, relatore. È possibile che il presidente del Consiglio dei ministri avesse inteso di applicare la stessa norma ai benefici di patronato laicale come alle cappellanie laicali; è però certissimo che noi abbiamo sempre ritenuto come la sua mozione si riferisse unicamente alle cappellanie laicali.

Quanto a noi, crediamo esservi una differenza sostanziale tra l'una e l'altra fondazione; la Camera potrà nella pienezza del suo apprezzamento tenerli per uguali, ma noi persistiamo nel ritenere che avvi una differenza giuridica e reale, ed in massima ed in pratica, e che non serbandola, non si terrebbe conto alcuno di così prudente temperamento, e crederemmo turbata quella corrispondenza che vi è tra l'un peso e l'altro, che ci siamo studiati di mantenere. Infatti abbiamo veduto essersi subito afferrata questa proposta da quegli oratori i quali avevano sostenuto un sistema assolutamente contrario a quello della Commissione e ne combatterono ad oltranza tutta la proposta.

La Commissione non si adonerà nè punto nè poco se piacerà alla Camera di adottare un sistema diverso, ma essa non può contraddire alle sue deliberazioni, non può distruggere con una misura, della quale non saprebbe render ragione, quell'edificio che sarà bene o male, ma è ordinato.

PRESIDENTE. Onorevole Catucci, il suo emendamento è stato accolto dalla Commissione, perchè ella avrà sentito...

CATUCCI. Ringrazio la Commissione per aver accettato il mio emendamento, ma vi è un'altra mia proposta. Io poi appoggio la mozione fatta dall'onorevole Pisanelli per la divisione dell'articolo nelle due parti da esso indicate, e che sia votato separatamente.

Prego il signor presidente di mettere ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendo accettata dalla Commissione la mozione d'ordine la quale consisterebbe nel procedere oggi a votare per massima, onde la Commissione poi presenti domani l'articolo modificato in conformità... (*Rumori, interruzioni*)

Voci. No! no!

MASSARI G. Non è una massima, è un emendamento bell'e buono.

FERRARIS, relatore. Signor presidente, la Commissione ha unicamente richiamato il disposto del regola-

mento per quei coordinamenti di semplice forma che si propongono dopo la votazione di una legge massime se complicata, e valendosene anche per evitare che si rimandasse ad un altro tempo la votazione sopra quest'articolo in seguito all'osservazione giustissima nella sostanza dell'onorevole Pisanelli. L'onorevole Pisanelli a ragione osservò che si parlava di *legati pii* come di cosa soppressa, mentre abbiamo ancora da deliberare sulla loro soppressione. Per questo l'onorevole Guerrieri diceva: votiamo l'articolo, e resti inteso che le parole *legati pii* stanno in esso condizionalmente; e quando la Camera non approvasse il nostro progetto del numero 7 dell'articolo 1, dovrà questa parola scomparire, e scomparirà precisamente in virtù della facoltà che il regolamento dà alla Commissione.

PRESIDENTE. Questo sta bene, riguardo alla proposta fatta dall'onorevole Pisanelli; ma mi era sembrato che l'onorevole Sanminiatielli avesse proposto che si deliberasse oggi per massima, e che la Commissione concordasse in questa proposta. (*No! no!*)

Ora metto ai voti prima di tutto come emendamento all'articolo della Commissione, la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio...

CATUCCI. Vi è il mio emendamento. (*Rumori*)

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Io non ho fatto alcuna proposta: io ho detto che mi pareva conveniente, e che se alcuno faceva una simile proposta io l'avrei appoggiata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Ruggeri, Catucci e Zizzi propongono quest'emendamento:

« I beni costituenti la dotazione delle cappellanie laicali, dei legati pii e delle prelature laicali disciolte si devolveranno ai compatroni od eredi dei fondatori con nessun altro peso, fuorchè quello di una doppia tassa di successione diretta. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

PLUTINO ANTONINO. Domando la parola contro la chiusura. (*Oh! oh! — Klarità*)

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento degli onorevoli De Ruggeri, Catucci e Zizzi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti...

SANMINIATELLI. Domando la parola. (*Rumori*)

Vocè. La discussione è chiusa!

SANMINIATELLI. Io ho fatto una mozione d'ordine. (*Nuovi rumori*)

DI SAN DONATO. È partito preso di non lasciare votare!

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Io non do più la parola a nessuno! Quanto poi alle deliberazioni che proporrò alla Ca-

mera, potranno fare delle osservazioni solamente sull'ordine della votazione, e se avrò dimenticato qualche proposta, potranno rammentarmelo: niente di più.

(*Bene! Bravo! — Conversazioni*)

Sono pregati a far silenzio.

Per deliberare con ordine, pongo ai voti questa mozione, se, cioè, si debba deliberare per massima, e rinviare alla Commissione...

Voci. No! no! (*Rumori*)

MICHELINI. Si votano leggi, e non massime.

PRESIDENTE. È una proposta fatta, ed io debbo metterla ai voti.

Pongo ai voti se si debba deliberare per massima, e rinviare l'emendamento alla Commissione, perchè lo presenti domani compilato in conformità delle massime adottate dalla Camera.

(La Camera non approva.)

Rileggo gli emendamenti proposti dagli onorevoli De Ruggeri, Catucci e Zizzi.

CATUCCI. In vece di *compatroni* si legga *patroni*.

DI SAN DONATO. Ci sono gli uni e gli altri.

PRESIDENTE. « I beni costituenti la dotazione delle cappellanie laicali, dei legati pii, delle prelature laicali disciolte si devolveranno ai patroni, compatroni ed eredi dei fondatori, con nessun altro peso fuorchè quello di una doppia tassa di successione diretta. »

RATTAZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* È bene che la Camera sappia che si tratta dell'uno per cento.

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Fatta prova e controprova, è respinto.) (*Bene! bene!*)

(*Conversazioni animate e prolungate — Breve pausa.*)

L'agitazione manifestatasi nella Camera dopo questa votazione mi conferma sempre più nel convincimento che sia necessario comunicare prima gli emendamenti, onde la Commissione possa esaminarli. (*Bene!*)

Se in una materia di tanta importanza si accettano con facilità emendamenti improvvisati, sui quali l'attenzione, nè della Commissione, nè degli altri nostri colleghi abbia potuto fermarsi quanto è necessario per apprezzarne l'importanza, si corre rischio di prendere una deliberazione dannosissima alla cosa pubblica. (*Sensazione, e vivi segni di approvazione*)

ASPRONI. Io dichiaro per conto mio che se fosse passato l'emendamento, non sarei più restato nella Commissione... (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Mi pare che la Camera abbia sentita la importanza delle parole del presidente, e quindi non occorra aggiungerne altre.

Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Sanminiatielli con la modificazione...

Una voce. Vi è prima quello dell'onorevole Ferracciu.

PRESIDENTE. L'emendamento Ferracciu è sull'articolo della Commissione, mentre l'onorevole Sanminiatielli... (*Rumori e interruzioni*)

Li prego a far silenzio.

FERRACCIU. Domando la parola sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Ferracciu è sull'articolo della Commissione.

FERRACCIU. Precisamente.

Dal momento che si è messa ai voti la proposta dell'onorevole Catucci, la quale si discostava affatto da quella della Commissione, mi par giusto che si debba ora mettere ai voti l'emendamento da me formulato, siccome quello che è più largo di tutti gli altri.

PRESIDENTE. Ha perfettamente ragione.

NICOTERA. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti. (*Susurro — Movimenti in senso diverso*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a star seduti.

Domando se la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti sia appoggiata.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Ora, all'osservazione che faceva l'onorevole Ferracciu sull'ordine della votazione, io rispondo che mi sembra doversi mettere ai voti prima di tutti l'ordine del giorno Sanminiatielli che si uniforma in parte alla proposta accennata dall'onorevole presidente del Consiglio, perchè è un articolo intiero, mentre l'emendamento dell'onorevole Ferracciu muta soltanto in parte l'articolo della Commissione.

FERRACCIU. Ma appunto perchè nella parte che riguarda le cappellanie laicali si scosta più d'ogni altro emendamento dalla proposta della Commissione, deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferracciu proponeva che invece dell'ultimo inciso dell'articolo proposto dalla Commissione, ove si dice: « del 30 per 100 del valore sui beni » si dica: « mediante il pagamento della tassa di successione fra estranei ai termini delle leggi vigenti. »

MICHELINI. *Mediante* non va.

DI SAN DONATO. Si tolga il *mediante*.

PRESIDENTE. Si è in tempo a toglierlo dopo, nella revisione della forma.

SANMINIATELLI. Domando di parlare sull'ordine della votazione. (*No! no! — Rumori*)

PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo rileggo di nuovo e lo metto ai voti. Invece dell'ultimo inciso dell'articolo proposto

dalla Commissione, l'onorevole Ferracciu propone che si dica « e mediante il pagamento della tassa di successione fra estranei a termini delle leggi vigenti. »

(Dopo prova e controprova l'emendamento Ferracciu è rigettato.)

Leggo ora l'emendamento proposto dall'onorevole Sanminiatielli, e da esso modificato conforme alle idee enunciate dall'onorevole presidente del Consiglio.

SANMINIATELLI. È desiderato dal presidente?

PRESIDENTE. Il presidente non ha desiderii. (*Si ride*)

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze. Io desidero che sia ammesso l'articolo della Commissione; la mia opinione è che non vi sia differenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento :

« I beni delle prelature o cappellanie laicali e dei benefizi od altre istituzioni di patronato laicale o misto, soppressi dalla presente legge, si devolveranno cogli oneri annessi immediatamente in libera proprietà agli attuali patroni laici, salvo il diritto degli investiti e dei provvisti di pensione sopra i medesimi.

« Se il patronato attivo sarà diviso dal passivo, il patrono attivo ed il patrono passivo concorreranno per ugual porzione.

« Dovranno bensì i patroni, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, pagare al demanio dello Stato la doppia tassa di successione fra estranei, e per l'esazione della somma o quota antedetta competerà al demanio il privilegio di che nel primo capoverso dell'articolo 1962 del Codice civile.

« Nulla è innovato ai diritti quesiti in virtù delle leggi di soppressione preesistenti. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova l'emendamento è rigettato.)

Domando agli altri onorevoli proponenti se insistono perchè io metta ai voti i loro emendamenti.

Voci. No! no!

CICARELLI. L'emendamento che ho proposto io, signor presidente...

DI SAN DONATO. Ci vuol far perdere tempo.

PRESIDENTE. È nel suo diritto di fare una dichiarazione.

DI SAN DONATO. Ed io sono in diritto di trovare che è un perditempo.

PRESIDENTE. Si legge l'emendamento dell'onorevole Cicarelli :

« Art. 5. Dopo la morte degli attuali investiti dei canonicati, delle abbazie, dei benefizi e delle prelature, una metà della rendita iscritta in corrispondenza dei beni devoluti al demanio dello Stato, per quanto i predetti beni derivino da fondazione o dotazione fatta dal patrono, verrà trasferita in libera proprietà ai patroni od agli eredi loro.

« Dal valore intero di tali istituzioni sarà sempre prelevato, per l'adempimento dei pesi di culto inerenti all'ente morale soppresso, tanta parte della rendita iscritta per quanto corrisponda all'ammontare dei pesi stessi capitalizzato al 5 per cento. »

Onorevole Cicarelli, mi pare che, per la deliberazione presa dalla Camera, questa proposta rimane eliminata.

Voci. È respinta.

DI SAN DONATO. Avevo ragione di chiamarla un perditempo?

PRESIDENTE. L'onorevole Praus insiste perchè me a ai voti il suo emendamento?

PRAUS. Lo ritiro.

FIASTRI. Domando la votazione del mio.

PRESIDENTE. Se ne dà lettura :

« Gli investiti o possessori dei beni costituenti la dote degli enti contemplati sotto i numeri 3° e 4° del precedente articolo, ne godranno l'usufrutto finchè durerà in essi legittimamente il diritto dell'investitura o possesso, coll'obbligo di adempierne i doveri e sopportarne i relativi pesi.

« Cessato l'usufrutto, detti beni cogli oneri legittimamente annessi, devolveranno in piena proprietà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se pure non ne siano già divenuti proprietari per effetto di leggi anteriori.

« Nei casi di patronato misto, la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico, s'intenderà devoluta al demanio dello Stato.

« Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo e passivo.

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sopra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno a titolo di tassa di trasferimento al demanio dello Stato, e nel termine di tre mesi dal giorno della devoluzione, quattro anni di tributo diretto, di cui i beni devoluti furono gravati nell'anno antecedente a quello in cui si effettua la devoluzione.

« Tassa eguale pagheranno nel termine di tre mesi dal giorno della pubblicazione della presente legge, coloro in cui favore si è già verificata la devoluzione per effetto di leggi anteriori, le cui contrarie disposizioni rimasero fin qui sospese in virtù dell'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, n° 794, disposizioni che si vogliono colla presente legge definitivamente abrogate. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato e quindi respinto.)

Gli onorevoli Alippi, Salvoni e Camuzzoni insistono perchè metta ai voti il loro emendamento?

ALIPPI. Verrà subordinato alla determinazione che si prenderà su questo articolo 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni insiste?

PANATTONI. Mi pare che ci abbiano rinunziato alcuni colleghi, domandando che non si propongano più emendamenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannetti non insiste?

MANNETTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 5.

LUALDI. Vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione. (*No! no! — Rumori*)

PRESIDENTE. Non si può. L'onorevole Monti aveva presentato un altro emendamento.

MONTI CORIOLANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Leggo nuovamente l'articolo della Commissione.

Una voce. E l'emendamento del ministro?

PRESIDENTE. Il ministro non insiste perchè lo metta ai voti.

CURZIO. Lo riprendo io.

Voci. È stato respinto. (*No! Sì!*)

PRESIDENTE. Io credo che in sostanza sia stato respinto, col rigetto di quello del deputato Sanminiatielli. (*Rumori in vario senso*)

CURZIO. Io sono disposto a riprender l'emendamento che l'onorevole ministro del Consiglio aveva presentato. (*Rumori — Interruzioni*)

Voci. È stato respinto. Era l'emendamento Sanminiatielli.

CURZIO. Mi lascino parlare.

La Camera, è vero, ha respinto l'emendamento Sanminiatielli; ma non si è ancora pronunciata su quello dell'onorevole ministro, il quale in se stesso è vero che si accosta all'emendamento Sanminiatielli, ma non ne forma un solo con quello. Quindi riprendo l'emendamento presentato dall'onorevole presidente del Consiglio.

MASSARI GIUSEPPE. Domando la parola.

Io parlo colla massima buona fede... (*Interruzioni a sinistra*)

CURZIO. Io non ho parlato in mala fede!

MASSARI GIUSEPPE. Non interrompano senza sapere quello che vogliono dire queste parole di *buona fede*.

Allorchè parlo della mia buona fede, io non pongo mai in dubbio quella degli altri; quindi mi pare l'interruzione molto inopportuna.

Io ripeto le mie parole: parlo colla massima buona fede, e senza dare nessun altro significato alle mie parole.

Io ho creduto in buona fede, votando l'emendamento dell'onorevole Sanminiatielli, di votare l'emendamento prima proposto dal presidente del Consiglio. (*Rumori*) Ora è evidente che, nell'interesse dei principii che sostengo, dovrei accettare la proposta dell'onorevole Curzio, ma nell'interesse dell'andamento regolare delle nostre discussioni, dichiaro francamente che non posso acconsentire alla proposta dell'onorevole Curzio, e propongo su di essa la questione pregiudiziale. (*Mormorio*)

RATTAZZI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e reggente il Ministero delle finanze.* Debbo prima di tutto ripetere che io non aveva proposto emendamento. Ho detto che a me pareva non fosse il caso di far differenza tra i benefizi di patronato laicale e le cappellanie; quindi soggiungeva che, come ministro di finanze, non poteva oppormi alla deliberazione della Camera, che poneva una maggiore imposta sopra questi benefizi di patronato laicale. Ma è positivo che questa idea, che era quella stata espressa da me, fu formulata dall'onorevole Sanminiatielli, e che la Camera, respingendo questo emendamento, ha risolto implicitamente la questione (*Mormorio*), ed ha inteso che dovesse passare differenza tra i benefizi semplici e le cappellanie.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Curzio?

CURZIO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora, siccome l'onorevole Curzio insiste, io metto ai voti la questione pregiudiziale e domando se la Camera, respingendo l'emendamento Sanminiatielli modificato in conformità delle idee accennate dal presidente del Consiglio, abbia inteso di rigettare l'emendamento che ora fa suo l'onorevole Curzio.

CURZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni; non posso far altro.

CURZIO. Ma conviene dichiarare che non abbiamo inteso di rigettarlo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. I voti lo diranno. Quelli che voteranno contro la pregiudiziale saranno di quest'avviso; quelli che voteranno in favore, proveranno il contrario.

Pongo ai voti la questione pregiudiziale contro l'emendamento fatto suo dall'onorevole Curzio.

(Dopo prova e controprova la questione pregiudiziale è ammessa.)

Leggo nuovamente, e spero per l'ultima volta (*Sì ride*), l'articolo 5 modificato dalla Commissione.

« I patroni laicali dei benefizi di cui al n° 5 dell'articolo 1 potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge con atto regolare esente da tassa di registro ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del trenta per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi e come di diritto, e si obblighi di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogli interessi, salvo nei rapporti cogli investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell'articolo 507 del Codice civile.

« Qualora il padronato fosse misto, ridotto alla metà il trenta per cento di cui sopra, il patrono laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al benefizio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge saranno tra essi divisi.

« I beni delle prelature e delle cappellanie di cui al numero 6 dell'articolo primo, e dei legati pii, s'intenderanno, per effetto della presente legge svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sì e come di diritto, e mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza. »

SALARIS. Domando la parola. (*Rumori*)

Io propongo o la divisione, o la votazione dell'intero articolo, sopprimendo le parole *salvo l'adempimento dei pesi*.

Accetta la Commissione? altrimenti propongo la divisione.

Alcune voci dal banco della Commissione. No, no.

FERRARIS, relatore. Noi abbiamo aggiunte le parole *salvo l'adempimento dei pesi*, noti bene l'onorevole Salaris, sì e come di diritto unicamente per dimostrare che la legge non intende occuparsi de' pesi, che li lascia in *condizione iuris*. Se egli la intende in questo senso, io credo che la Commissione non avrà difficoltà che quest'inciso scompaia.

Voci dal banco della Commissione. No, no.

FERRARI, relatore. Ma l'onorevole Salaris ben vede che procedendosi sempre per argomentazione, anche nei casi di emendamenti soppressivi, verrebbero facilmente poi ad indursi dinanzi ai tribunali delle controversie che noi abbiamo soprattutto in animo di evitare.

Le spiegazioni che ho avuto l'onore di dare, credo persuaderanno l'onorevole Salaris e la Camera che noi con quelle parole abbiamo voluto soltanto lasciare le cose nella condizione di diritto in cui si trovano, senza introdurre nessuna modificazione.

Spero quindi che l'onorevole Salaris vorrà rinunciare a questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Salaris?

SALARIS. Insisto per la soppressione di quelle parole.

PRESIDENTE. Allora è un altro emendamento che debbo porre ai voti.

Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Salaris sia appoggiato.

(È appoggiato e quindi respinto.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 5, formulato e modificato dalla Commissione.

Chi l'approva s'alzi.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

L'onorevole Cosentini domanda d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sugli ordini dati ed ineseguiti pei lavori di escavazione del porto di Cotrone.

Avendo chiesto al signor ministro s'egli era disposto ad accettare quest'interpellanza, mi disse che sarebbe disposto a rispondere in una tornata del mattino. Quindi, se non v'è opposizione, si metterà questa interpellanza all'ordine del giorno di martedì mattina.

L'onorevole Martire dovendo per affari urgenti assentarsi, chiede un congedo di dieci giorni.

L'onorevole Di San Donato, per causa d'ufficio, chiede un congedo di quattro giorni.

(Questi congedi sono accordati.)

La tornata è chiusa alle ore 5 e mezzo.

Ordine del giorno per le tornate di domani:

(*alle ore 8 del mattino*)

1° Seguito della discussione del bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1867;

2° Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori;

Discussione dei progetti di legge:

3° Modificazioni all'articolo 14 della legge sull'istituzione della Corte dei conti;

4° Spesa pel complemento del nuovo carcere cellulare in Sassari;

5° Spesa pel complemento del nuovo carcere cellulare in Torino;

6° Spesa per opere nel porto di Malamocco;

7° Disposizioni relative alle servitù di pascolo e di legnatico nell'ex-principato di Piombino;

8° Ricorsi al tribunale di terza istanza in Venezia contro le sentenze dei Consigli di disciplina della guardia nazionale.

(*Alle ore 2 pomeridiane*)

Seguito della discussione del progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico.